

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

352° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	10
4 ^a - Difesa	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	32
10 ^a - Industria	»	35
11 ^a - Lavoro	»	43
12 ^a - Igiene e sanità	»	65
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	73

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri-Camera) .	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	99
Riforma fiscale	»	102
Riforma amministrativa	»	103
Riforma bilancio statale	»	111

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	116
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	118
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	119
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	124

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	125
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0061º)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 29 luglio 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale n. 1545/98R nei confronti del senatore Luciano Lago, inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 18 giugno 1998.

Fa presente altresì che con lettera dell'11 agosto 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale n. 2122/96 R.G.N.R. nei confronti del senatore Renato Meduri, inviati dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 12 maggio 1998.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 11 settembre 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Concetto Scivoletto ha comunicato che nei suoi confronti risultano attualmente pendenti presso il Tribunale di Modica e presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina procedimenti penali per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA I NOMINATIVI DEI TITOLARI DI UTENZE TELEFONICHE INTERNE DEL SENATO

(A008 000, C21ª, 0062º)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto della missiva trasmessa in data 2 settembre 1998 dal Presidente del Senato.

Prendono quindi ripetutamente la parola i senatori BERTONI, PELLELLA, FASSONE, PASTORE, PELLEGRINO, VALENTINO, LISI, BATTAGLIA, CALLEGARO, MILIO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri, comunitari)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

3^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
MIGONE

Interviene il ministro per gli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R78^a, 0003^o)

Il presidente della 3^a Commissione del Senato, senatore MIGONE, avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni riunite accolgono tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della situazione in Albania
(R046 003, R78^a, 0003^o)

Dopo una breve introduzione del presidente MIGONE, prende la parola il ministro degli affari esteri DINI.

Si apre il dibattito.

Intervengono i senatore PERUZZOTTI, RUSSO SPENA, GAWRONSKI, SERVELLO, BOCO, PORCARI il deputato PEZZONI, i senatori VERTONE GRIMALDI, BIASCO e ANDREOTTI e i deputati RIVOLTA e CALZAVARA.

Segue poi la replica del ministro DINI.

Nel ringraziare gli intervenuti, il presidente MIGONE dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

299^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0114^o)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene all'unanimità di acquisire le intese intercorse in sede di Ufficio di Presidenza, che prevedono una priorità di trattazione, nelle sedute successive, per i disegni di legge n. 3015 e n. 3285, concernenti rispettivamente la prevenzione dei fenomeni di corruzione e il rapporto tra procedimenti penali e misure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici. Si conviene inoltre di sollecitare il Governo a pronunciarsi sul destino del disegno di legge n. 1388-ter, in tema di servizi pubblici degli enti locali, nonchè di svolgere, possibilmente nella settimana successiva, la prevista audizione del Presidente del Consiglio regionale della Toscana in merito al disegno di legge n. 3107, recante l'approvazione del nuovo Statuto di quella regione.

Riguardo al disegno di legge n. 3285, concernente il rapporto tra procedimenti penali e misure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, si conviene di prorogare fino alle ore 19 di domani il termine per gli emendamenti già fissato per le ore 14 dello stesso giorno.

Il senatore BESOSTRI, quindi, propone di introdurre nell'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1907 («Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati razziali») che colma la lacuna normativa determinata da una sentenza della Corte

costituzionale: in proposito, si conviene di aggiungere il nuovo argomento all'ordine del giorno in una fase successiva dei lavori, quando sarà esaurita la trattazione di alcuni provvedimenti già in esame.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore VILLONE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge con un nuovo, breve termine per ulteriori, eventuali emendamenti, fino alle ore 19 di domani, mercoledì 16 settembre.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto, aggiornando il termine per gli emendamenti a mercoledì 23 settembre, alle ore 12.

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE ricorda che sui disegni di legge si è svolta la discussione generale; propone quindi di fissare un termine per emen-

damenti, da riferire al testo già approvato dalla Camera dei deputati, per mercoledì 23 settembre alle ore 12.

La Commissione consente e il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato in sede consultiva con l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 3508 («Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla ferrovie dello Stato S.p.A.»), nonché con l'esame dei disegni di legge n. 3438 («Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani») e 2288-B («Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»), rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. L'ordine del giorno è integrato in sede consultiva su atti del Governo con l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324), dello schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204 concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 325), dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione della somma di L. 1.642.000.000, relativa al capitolo 1204, tra l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (n. 330) e dello schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340). L'integrazione dell'ordine del giorno, infine, riguarda anche la sede referente, con l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 707 e 934, per l'istituzione di un'Assemblea di revisione costituzionale, e del disegno di legge n. 3506 («Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998»).

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 settembre alle ore 15, è anticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0034^o)

Prende la parola per alcune comunicazioni il presidente ZECCHINO.

Segue un breve intervento del senatore CENTARO al quale risponde il presidente ZECCHINO.

IN SEDE REFERENTE

(3113) Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo

(3033) BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino
(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore CALVI il quale sottolinea come entrambi i disegni di legge in titolo si muovano nella medesima direzione, prevedendo interventi volti a decongestionare i tribunali delle aree metropolitane

di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo. Il relatore prosegue, evidenziando che la necessità di tale intervento legislativo fu rappresentata anche dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei pareri resi sullo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane; in tale circostanza, in particolare, la Commissione giustizia del Senato rilevò l'opportunità di intervenire, al fine di decongestionare i tribunali delle aree metropolitane, avendo a disposizione un più ampio ambito territoriale rispetto a quello del circondario in modo da poter operare anche ridefinendo la competenza dei tribunali vicini e facendo riferimento all'intero territorio dei rispettivi distretti di corte d'appello. Inoltre, anche il Consiglio superiore della magistratura, nel parere espresso sul medesimo schema, aveva sottolineato l'inidoneità della previsione contenuta nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della delega originaria prevista dalla legge n. 254 del 1997 ai fini qui considerati.

Tali considerazioni indussero il Governo a rinunciare a dare attuazione al disposto di cui alla citata lettera l) e a presentare successivamente il disegno di legge n. 3113 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo istituendo, se necessario, nuovi tribunali ridefinendo eventualmente i confini dei circondari limitrofi, tenendo conto, nell'istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini dei circondari, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti e del carico di lavoro e prevedendo, infine, che le disposizioni emanate in forza della delega in questione abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1998 istitutivo del giudice unico di primo grado.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa precisa che per quanto riguarda i circondari di Torino e Palermo non sarà necessaria l'istituzione di nuovi tribunali, ma sarà sufficiente aggregare parti di territorio ai circondari limitrofi; per il tribunale di Milano probabilmente la soluzione più opportuna secondo quanto esposto dal Governo consisterà nell'elevare a rango di circondario qualche circoscrizione di sezione distaccata, mentre per i tribunali di Roma e Napoli sarà possibile che, oltre a una nuova definizione dei confini dei circondari con cessione di territorio ai tribunali limitrofi, si renda necessaria l'istituzione di un nuovo tribunale.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede poi lo stanziamento di 14 miliardi per interventi in conto capitale da attuarsi nel 1998 e lo stanziamento di 12 miliardi annui a decorrere dal 1998 al fine di far fronte agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della delega.

Rispetto al citato disegno di legge n. 3113, il disegno di legge n. 3033, pur con alcune differenze, appare sostanzialmente non confligente in quanto muove dagli stessi presupposti ed è sempre ispirato dalla finalità di decongestionare i tribunali delle cinque aree metropolitane già menzionate.

Si apre il dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea che le previsioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge n. 3113, relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega in esso contenuta, rappresentano una inequivocabile smentita dell'affermazione, più volte ribadita dal ministro Flick, secondo cui la riforma del giudice unico avrebbe potuto essere attuata a costo zero.

Per le stesse ragioni esposte in occasione dell'esame e dell'approvazione della legge n. 254 del 1997 che ha previsto l'istituzione del giudice unico di primo grado, ritiene condivisibile l'impostazione di fondo dei disegni di legge in titolo, mentre non condivide il ricorso allo strumento della delega: preferibile sarebbe stato un disegno di legge volto a definire direttamente gli interventi necessari per il decongestionamento dei tribunali delle aree metropolitane; operazione che avrebbe anche avuto il non trascurabile pregio di assicurare trasparenza alle scelte effettuate, oltre a fornire al Parlamento l'occasione di un dibattito aperto e completo.

In merito poi alla decisione di non iscrivere all'ordine del giorno, congiuntamente ai disegni di legge in titolo, i disegni di legge assegnati alla Commissione che prevedono l'istituzione di uffici giudiziari o la modifica delle circoscrizioni territoriali di questi – decisione condivisa dall'Ufficio di presidenza della Commissione – osserva che, se la congiunzione con tutti i disegni di legge in questione avrebbe in effetti eccessivamente appesantito l'esame, sarebbe stato invece probabilmente opportuno congiungere con i provvedimenti in titolo gli eventuali disegni di legge relativi all'istituzione di nuovi uffici giudiziari che avrebbero potuto avere conseguenze dirette sull'attuazione della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo democratici di sinistra – l'Ulivo, esprime una valutazione positiva sul disegno di legge n. 3113 che, di fatto, consente di procedere all'attuazione di una parte di una più complessiva riforma delle circoscrizioni giudiziarie, limitatamente a quegli aspetti che appaiono funzionali al decongestionamento dei tribunali delle grandi aree metropolitane. Certamente tutto ciò non può portare a dimenticare, in prospettiva, la necessità di completare in un secondo momento il processo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, tra l'altro, in tale sede potranno essere presi in considerazione tutti i disegni di legge assegnati alla Commissione relativi alla istituzione degli uffici giudiziari che sarebbe invece inopportuno e improprio congiungere con i disegni di legge in titolo caratterizzati da una diversa e più specifica finalità.

Il fatto poi che l'articolo 2 del disegno di legge n. 3113 preveda appositi stanziamenti per gli interventi relativi alle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, non deve, a suo avviso, considerarsi in contrasto con l'affermazione secondo cui l'attuazione della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado sarebbe complessivamente avvenuta a costo zero. Se infatti la delega relativa alle aree metropolitane altro non è se non una parte della complessiva delega originariamente concessa al Governo con la legge n. 254 del 1997, va però

ricordato che quella legge prevedeva anche la soppressione delle sezioni distaccate di pretura, consentendo in questo modo la realizzazione di risparmi che avrebbero compensato le spese inevitabilmente necessarie per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane. Nel caso dei disegni di legge in titolo, vengono invece prese in considerazione unicamente l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane e la ridefinizione dei confini degli attuali circondari e da ciò consegue la necessità di prevedere esplicitamente una copertura finanziaria.

Il senatore MELONI esprime una valutazione sostanzialmente positiva sui disegni di legge in titolo, sottolineando la necessità degli interventi da essi previsti ai fini dell'attuazione della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado. Evidenzia poi, con riferimento al disegno di legge n. 3113, come la portata del testo dello stesso lasci al Governo una più ampia libertà di scelta rispetto al contenuto della relazione di accompagnamento che prevede specificamente e separatamente gli interventi che dovranno essere realizzati nelle diverse aree metropolitane.

Conclude infine invitando l'Esecutivo a procedere il più rapidamente possibile all'attuazione di quella parte della riforma relativa alla soppressione delle sezioni distaccate di pretura in modo da evitare che il loro mantenimento, fino al momento in cui andrà pienamente a regime l'istituzione del giudice unico di primo grado, determini un ingiustificato spreco di risorse.

Il senatore CENTARO osserva che presentando il provvedimento n. 3113 in esame il Governo riconosce implicitamente – in aperta contraddizione con quanto a suo tempo sostenuto dal ministro Flick – che le riforme della giustizia non si realizzano a costo zero. D'altra parte – prosegue il senatore Centaro – l'intendimento di limitare alle aree di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino l'istituzione di tribunali metropolitani non tiene conto del fatto che anche in altre aree specifiche del territorio nazionale lo stesso fenomeno di congestione del carico di lavoro giudiziario si registra in maniera altrettanto rilevante. Se il Governo non dovesse pertanto procedere – come egli si augura - ad un completo monitoraggio al fine di individuare tali aree ulteriori, facendo, ovviamente, riferimento ai medesimi criteri oggettivi indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3113, vale a dire dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale – dovrà essere l'esame in Commissione a fare emergere tali specifiche indicazioni. In particolare egli menziona il caso di Catania la quale registra le stesse caratteristiche di Torino senza essere stata tuttavia ricompresa nelle aree metropolitane in cui istituire nuovi tribunali. Conclude augurandosi che il Governo sia disponibile a riconsiderare le scelte effettuate con il provvedimento n. 3033.

Il senatore BUCCIERO fa notare, con riferimento al disegno di legge n. 3033, che in esso i presentatori non hanno indicato copertura fi-

nanziaria allineandosi alle assicurazioni, in precedenza fornite dal Governo, che il processo di revisione della distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari fosse privo di conseguenze finanziarie. Osserva altresì che, avuto riguardo al disegno di legge n. 3113, il criterio direttivo della delega di cui all'articolo 1 volto a mantenere la revisione della geografia giudiziaria ancorata in maniera rigida al principio della modifica dei circondari, mentre da un lato esclude la possibilità di rimaneggiare la delimitazione dei distretti, dall'altra non può non produrre effetti indiretti su questi ultimi, senza però assicurare la certezza che gli effetti produrranno un risultato organico e coerente. In tale prospettiva gli sembrerebbe pertanto più opportuno attendere che il Governo presenti l'annunciato disegno di legge per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie per potere esaminare in un quadro di più ampio respiro anche i tribunali delle aree metropolitane.

Il senatore FASSONE, ricordata l'importanza del processo di concentrazione degli uffici giudiziari iniziato con l'approvazione del provvedimento sul giudice unico - decreto legislativo n. 51 del 1998 - invita a utilizzare con prudenza l'opportunità di istituire nuovi tribunali sollecitando, invece, un'attenzione particolare per la redistribuzione sul territorio di altri uffici giudiziari che - come il tribunale del riesame o il tribunale per i minorenni - si trovano in un collocazione fisicamente lontana dai capoluoghi. Osserva, altresì, che è necessario procedere alle operazioni di concentrazione - in parallelo con quella di diffusione sul territorio degli uffici giudiziari - avendo chiaramente visione della quota di carico di lavoro di cui si vuole alleggerire gli uffici giudiziari esistenti, mentre ritiene che occorra valutare con molta attenzione gli effetti prevedibilmente legati al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 1) per la parte relativa alla possibilità di istituire nuovi tribunali nei circondari di Torino, Napoli, Roma e Palermo attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo. Il concetto di suddivisione territoriale involge infatti non pochi problemi sia per quanto attiene alla qualificazione giuridica degli spostamenti di personale - che, prevedibilmente, non sarebbero più ricompresi nel sistema di gestione tabellare - che per quanto riguarda i rapporti con le forze di polizia giudiziaria le cui competenze territoriali potrebbero finire per non coincidere con le competenze di chi dovrebbe disporre. Dopo aver ricordato che anche per il tribunale metropolitano di Torino vi saranno aspetti da affrontare - tra l'altro - per quanto attiene la zona della Val di Susa, conclude mettendo in particolare risalto l'esigenza che il Governo proceda a intensi contatti con le realtà locali prima del varo dei provvedimenti in discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15.15**SULLA RECENTE MISSIONE IN MEDIO ORIENTE*
(A007 000, C04^a, 0082^o)

Il presidente GUALTIERI informa dell'esito positivo della missione svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 10-12 settembre per visitare i contingenti militari in Sinai (presso lo stretto di Tiran) e ad Hebron (Palestina). Si compiace per la visita effettuata, che di sicuro arricchisce di elementi valutativi la Commissione Difesa.

Il senatore GUBERT conferma, nella veste di Capo-delegazione, quanto affermato dal presidente Gualtieri: esprime poi ammirazione per l'impegno e i risultati conseguiti, con l'apporto di personale molto motivato, dal Comandante del X Gruppo navale (il capitano di fregata V. Izzi) impegnato in ambito MFO e dal Comandante del Contingente italiano presso la missione TIPH2 (il Colonnello dei carabinieri E. Tagliaferri). Dopo aver ringraziato per l'organizzazione gli addetti militari delle Ambasciate al Cairo e a Tel Aviv, manifesta fiducia per l'utilità delle missioni citate che favoriscono indubbiamente il processo di pace in quella regione.

Il senatore PALOMBO si associa alle parole del Capo-delegazione e sottolinea l'alta tensione professionale che è stato possibile scorgere presso i militari impegnati nelle due missioni: si rallegra per l'opera indefessa dei marinai a bordo delle 3 navi (Mogano, Bambù e Palma) e per l'accorta azione dei carabinieri impegnati nella delicata funzione d'osservatori ad Hebron.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI esprime soddisfazione per l'aver partecipato ad un'esperienza molto proficua, giacchè permette di meglio comprendere l'utilità delle missioni di pace in quella regione. In particolare, rileva come azioni di pattugliamento (Tiran) e di osservazione (Hebron) rivestano un grande ruolo (Tiran) militare-politico, pur trovandosi i nostri militari in condizioni di non usare armi.

Il senatore MANCA rileva di aver notato nei militari italiani impegnati in Medio Oriente un forte orgoglio per il ruolo di pace da loro svolto ed auspica che tale oscuro lavoro venga portato sempre più a conoscenza dell'opinione pubblica. Apprezzata la professionalità del Console Di Nitto, conclude invitando la Commissione a valutare l'opportunità di visitare a fini di studio anche basi militari nel Nord-America.

Il senatore RUSSO SPENA manifesta un giudizio positivo per la visita e condivide la valutazione globalmente positiva data dai colleghi intervenuti. Sottolinea, comunque, le forti implicazioni anche politico-internazionali di tali missioni di pace, che non vanno valutate solo in un'ottica militare. Ipotizza pertanto l'eventualità di un incontro, a breve termine, con esperti del Ministero degli Affari Esteri per uno scambio di opinioni sui temi scaturenti dal contrastato processo di pace.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C04^a, 0083^o)

Il presidente GUALTIERI ipotizza, alla luce dei recenti episodi in Albania, un incontro formale con il Ministro della Difesa, eventualmente in sede congiunta con la omologa Commissione della Camera dei Deputati.

Il senatore PERUZZOTTI auspica un incontro parlamentare con il Governo italiano, che però non dovrebbe limitarsi solo al titolare della Difesa, ma dovrebbe coinvolgere anche il titolare degli Interni.

Il senatore PELLICINI reputa doveroso acquisire elementi in ordine alla consistenza delle nostre forze militari impegnate attualmente in Albania.

Il senatore AGOSTINI condivide l'idea di un incontro con il Ministro della Difesa.

In senso adesivo si esprimono il senatore MANCA e LORETO.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-00169 dei senatori Loreto ed altri, ricordando che la situazione dei lavoratori dei reparti del Genio Campale dell'Aeronautica militare era stato ogget-

to di un ordine del giorno, approvato dal Senato il 18 novembre 1995. Prioritariamente spiega la specialità, anche giuridica, del rapporto di lavoro che si instaura tra i reparti del Genio Campale ed i lavoratori in questione. I compiti d'istituto espletati da tali reparti dell'Aeronautica consistono nella costruzione e manutenzione di infrastrutture aeronautiche. I reparti operano in economia ai sensi di una normativa che riconosce al direttore del Campalgenio la facoltà di assumere manodopera in conformità delle norme vigenti. I rapporti di lavoro che ne conseguono non perseguendo l'obiettivo di ripianare carenze organiche ma di realizzare opere militari in particolari situazioni, hanno carattere privatistico e vengono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria e trovano conclusione con il cessare delle esigenze. Nel passato la continuità delle esigenze di ammodernamento, potenziamento e manutenzione delle infrastrutture militari aeronautiche e la necessità di utilizzare personale di sicura affidabilità ha reso possibile l'impiego pressochè continuativo di tali maestranze, con ciò soddisfacendo anche esigenze di ordine sociale, soprattutto in quelle aree ove maggiori sono i problemi occupativi. In tale contesto è intervenuta la delibera del 30 maggio 1995 della Corte dei Conti, che ha evidenziato una presunta illegittimità nell'instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato alla luce della più recente normativa. Nutrendo perplessità in ordine all'interpretazione delle normative data dall'organo di controllo, la Difesa ha investito della questione il Consiglio di Stato che con parere n. 364 (in data 17 maggio 1996) si è espresso nel senso di consentire l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere straordinario od occasionale. Alla luce di tale parere l'Amministrazione ha continuato ad operare. Con riferimento ai fatti oggetto dell'interrogazione, il sottosegretario precisa che nell'aprile 1997 i Ministeri della Difesa e del Lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL) siglavano un protocollo d'intesa utile a garantire la soluzione della vertenza.

Precisa che nel corso della trattativa le organizzazioni sindacali richiedevano l'applicazione delle procedure di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 per gli operai del Campalgenio. Tale richiesta non poté essere accolta per espresso divieto contenuto nel comma 14 dell'articolo 4 e nel comma 4 dell'articolo 24. Infatti le disposizioni in questione stabiliscono che le disposizioni in essi contenute non si applicano «nei casi di eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili, nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato». Inoltre il ricorso alle procedure previste dalla legge incontrava un altro elemento ostativo costituito dal mancato pagamento da parte dei reparti Genio Campale, a seguito di esplicito rifiuto dell'INPS, del contributo «Cassa integrazione guadagni e disoccupazione speciale». Detto pagamento è uno dei requisiti richiesti per l'applicazione delle procedure di mobilità di cui alla legge in esame. Fermo restando quanto detto, in esito alle riunioni citate si è comunque addivenuti ad un accordo tra le parti presenti, in base al quale è possibile assumere in via preferenziale, con chiamata nominativa ed in deroga alle norme sul collocamento, il personale dei reparti del Genio Campale che, nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1996, abbia avuti rap-

porti di lavoro a termine per un periodo non inferiore a 208 settimane complessive, restando esclusi da tale sanatoria soltanto quei lavoratori licenziati per giusta causa o per altre cause impeditive previste dalla norme vigenti.

Il Governo ha, quindi, fedelmente onorato gli impegni assunti in ordine alla problematica in esame, scongiurando il licenziamento delle maestranze attraverso misure concordate di carattere normativo in grado di tutelare adeguatamente il personale in parola.

Replica il senatore LORETO per dichiararsi soddisfatto della risposta ed auspica l'approvazione in tempi rapidi di una legge al riguardo.

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-01994 dei senatori Capaldi ed altri precisando sostanzialmente che la problematica cui afferisce l'interrogazione verte sulla possibilità di assicurare anche quest'anno il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo determinato per ciascuno degli insegnanti civili convenzionati della Scuola Sottufficiali di Viterbo. Effettivamente nei confronti di alcuni di questi, per i quali non è risultato possibile garantire il tetto di 18 ore, necessario a giustificare il rinnovo contrattuale per il prossimo anno accademico, l'Istituto ha proceduto a notificare il provvedimento di fine-rapporto. Peraltro, nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione sta ponendo in essere per adeguare il livello istruzionale ai nuovi corsi per i futuri marescialli tendenti ad ottenere il conseguimento del diploma universitario in scienze organizzative e gestionali, nel maggio scorso è stata redatta un'ipotesi di intesa tra la Scuola Sottufficiali e l'Università della Tuscia per la definizione di detti corsi. All'interno di questo progetto è stato possibile delineare anche un'ipotesi di soluzione che consentirebbe, previo vaglio da parte della struttura universitaria del *curriculum* professionale di ciascun insegnante civile, di considerare, almeno parte di essi, come assistenti o tecnici dell'ateneo, fermo restando il rapporto di lavoro con la Scuola Sottufficiali.

Poichè tuttavia l'*iter* di formalizzazione dell'accordo è subordinato alla istituzione del nuovo corso di studi e del relativo diploma universitario da parte del Ministero dell'Università, nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno accademico la Difesa ha comunque riesaminato la problematica degli insegnanti civili esuberanti nei suoi aspetti immediati e contingenti. Al riguardo, è stato disposto il rinnovo delle convenzioni in essere, limitatamente -al prossimo anno accademico, ricercando soluzioni che comportino anche la ripartizione del monte-ore annuale tra i docenti della materia interessata.

Replica il senatore CAPALDI per dichiararsi parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02084 del senatore Semenzato, facendo presente che l'attuale complessa fase di ristrutturazione della Difesa impone il ricorso a professionalità esterne

di sicura esperienza e di provata capacità manageriale; rileva poi che il richiamo all'incompatibilità prevista dall'articolo 22 della legge n. 185 del 1990 non è pertinente in quanto il divieto imposto dalla norma opera esclusivamente nel senso di impedire al dipendente pubblico, che nel biennio precedente la cessazione del rapporto di impiego abbia svolto attività nel settore degli armamenti, di assumere nel successivo triennio cariche statutarie o incarichi di consulenza in imprese operanti nel settore medesimo.

Nel caso del Prof. Bruno Steve è intendimento dell'Amministrazione affidare a siffatta personalità, di indiscutibile valore accademico e professionale, un incarico di studio, definito nei contenuti e limitato nel tempo – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1984 n. 338 – per assicurare il corretto sviluppo del processo di riorganizzazione e ridimensionamento dell'area tecnico-industriale dell'Amministrazione Difesa. Non si ravvisa pertanto alcuna incompatibilità fra l'attività svolta dal Prof. Steve e l'incarico che si intende attribuirgli.

Replica il senatore SEMENZATO per dichiararsi insoddisfatto: infatti la risposta, pur dettagliata sotto il profilo tecnico, elude la questione morale che egli pone. Dichiarata di aver posto un problema sotto il profilo dell'opportunità, indipendentemente dal rispetto formale della normativa.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUALTIERI rende noto che in data 14 settembre sono stati assegnati dal Presidente del Senato due atti del governo per i quali è prescritto il parere della Commissione Difesa (e precisamente i nn. 326 e 327). Avverte quindi che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 15 con all'ordine del giorno oltrechè l'esame dei due citati atti in sede consultiva, il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3252 e la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3420.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

172^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,10.**Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Vigevani.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 317)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C06^a, 0018^o)

Il Presidente ANGIUS ricorda che la scorsa settimana l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI in merito allo schema di decreto in titolo. In quell'occasione, il relatore Pasquini ha consegnato agli uffici la relazione sul provvedimento che viene messa a disposizione dei singoli Commissari.

Il senatore PASQUINI, ad integrazione della relazione già consegnata, ricorda che lo schema di decreto legislativo è presentato alle competenti Commissioni parlamentari in attuazione di quanto previsto nell'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Legge Bassanini»), secondo i principi e i criteri direttivi recati dai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1998.

La prima considerazione da fare relativamente alla istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche riguarda l'erronea qualificazione di addizionale, che è alla base anche della confusione ingeneratasi nei giorni scorsi in merito a tale strumento. Il tributo in parola, infatti, si compone di due parti: la prima va defi-

nita più propriamente come compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto dalla sua istituzione non deriva alcun aumento delle aliquote IRPEF. Il termine addizionale, invece, sembra accreditare l'impressione che il finanziamento delle funzioni trasferiti dallo Stato ai Comuni venga finanziato con nuove imposte. Va invece chiarito che la compartecipazione al gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche è finalizzata a coprire integralmente i maggiori oneri a fronte delle spese per svolgere le funzioni ed i servizi che lo Stato gradualmente trasferirà ai Comuni ai sensi della «legge Bassanini», con contestuale riduzione delle aliquote «erariali».

Ben diverso, invece, è il meccanismo della seconda parte del tributo: si tratta di una aliquota variabile a discrezione di ogni Comune con una quota massima dello 0,2 per cento annua, e un massimale dello 0,5 rispetto alle aliquote generali previste per l'IRPEF.

Il relatore ricorda che già lo schema di decreto legislativo introduttivo dell'IRAP prevedeva l'addizionale comunale su questa imposta, ma successivamente, in accordo con quanto richiesto dalla stessa Associazione dei comuni, tale orientamento è stato abbandonato a favore dell'addizionale sull'IRPEF. Rispetto al disegno originario, l'addizionale in parola comporta una sia pur lieve crescita della pressione fiscale a carico dei contribuenti, per la parte facoltativa, e soprattutto riguarda una platea di contribuenti completamente diversa rispetto ai soggetti dell'imposta sulle attività produttive.

Il giudizio dell'ANCI su tale addizionale, come è emerso dall'audizione svolta la settimana scorsa, è piuttosto articolato in quanto l'Associazione accetta il meccanismo previsto nello schema di decreto, a condizione di mantenere inalterato il livello complessivo dei trasferimenti erariali a favore dei comuni, (secondo le previsioni contenute nella legge n. 449 del 1997), e di qualificare la parte dell'addizionale facoltativa come imposta di scopo. Mentre la prima delle due condizioni è pienamente condivisibile, soprattutto in relazione alle eventuali modifiche della legge citata in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio, la seconda ipotesi suscita non poche perplessità. D'altra parte, alcuni hanno ipotizzato una facoltà dei Comuni di applicare l'addizionale IRPEF con contemporanea riduzione delle aliquote ICI: anche questa ipotesi non sembra poter trovare accoglimento nel parere parlamentare da rendere al Governo.

Va confermato l'orientamento di politica tributaria che vuole collegare, in certa misura, le imposte (dirette o indirette) sugli immobili alle entrate dei comuni, e le imposte sulle autovetture a quelle di province e regioni. In quest'ottica, anche l'addizionale IRPEF ha la sua motivazione, in quanto nell'imponibile complessivo rientrano anche i redditi catastali.

Egli fa presente che il parere sullo schema di decreto non potrà non confermare positivamente l'impianto della addizionale con la sottolineatura di due elementi particolari: da un lato, la ferma raccomandazione al Governo di non ridurre i trasferimenti erariali come definiti nella legge n. 449 del 1997 e, dall'altro, l'invito all'Esecutivo di predisporre un meccanismo di pagamento dell'addizionale alternativo al congua-

glio a fine anno, evitando così ai contribuenti di versare in un'unica soluzione un'imposta che potrebbe essere pagata mensilmente.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare analiticamente il meccanismo di riparto tra i comuni delle somme concernenti i trasferimenti erariali gradualmente sostituiti dalla parte di addizionale di competenza del Ministro delle finanze. Si tratta di un meccanismo, certamente complesso, che però trova motivazione nel fornire la più ampia garanzia ai comuni che, una volta definito a regime lo strumento dell'addizionale, ci sia integrale copertura dei maggiori oneri derivanti da funzioni e servizi trasferiti. In conclusione, il relatore sottolinea come il provvedimento rappresenti un piccolo ma significativo passo in direzione dell'attuazione di un più compiuto federalismo fiscale, soprattutto in relazione allo stretto collegamento tra il trasferimento di funzioni e la compartecipazione di gettito.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSSI chiede al relatore di chiarire il collegamento tra il trasferimento di funzioni statali ai comuni, ai sensi della legge n. 59 del 1997, e la determinazione dell'aliquota dell'addizionale di competenza del Ministro delle finanze: da una prima analisi, infatti, emerge il rischio che i comuni siano costretti, in presenza di una diminuzione contestuale di trasferimenti, ad utilizzare lo strumento dell'addizionale facoltativa per coprire gli oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni. Si tratterebbe, in sostanza, di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, la cui responsabilità ricadrebbe completamente sulle spalle degli amministratori locali. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla previsione del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto relativamente al domicilio fiscale del soggetto d'imposta. Ritiene, da ultimo, che anche il gettito dell'imposta sul valore aggiunto potrebbe essere condiviso tra lo Stato e gli enti locali.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, a giudizio del quale la richiesta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di sostanziali modifiche allo schema di decreto in titolo non sembra essere stata accolta. È condivisibile infatti la contrarietà del relatore sulla qualificazione dell'addizionale facoltativa come imposta di scopo, anche se tale contrarietà nasce da motivazioni diverse. La sua parte politica, infatti, giudica negativamente qualsiasi modifica della disciplina tributaria che comporti un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti. D'altro canto, il meccanismo del versamento dell'imposta con il conguaglio a fine anno renderà visibile a tutti i contribuenti che l'addizionale comporterà un aggravio della pressione fiscale. Si tratta di un ulteriore elemento di confusione che non ha nulla a che vedere con il federalismo fiscale.

Così stando le cose, il parere della Commissione non potrà che essere contrario, a meno che il Governo non si impegni a rendere l'addizionale completamente sostitutiva delle aliquote attualmente vigenti. D'altro canto, l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai comuni poteva essere l'occasione per avviare la necessaria riduzione della pressione fi-

scale complessiva: ferma restando infatti, la riduzione delle aliquote «erariali» a carico dei contribuenti, l'eventuale decisione del comune di non introdurre l'addizionale avrebbe automaticamente ridotto l'obbligazione tributaria.

Il senatore ALBERTINI giudica positivamente l'attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 59 del 1997 e il contestuale collegamento tra l'attribuzione del gettito dell'addizionale IRPEF ai comuni (meglio definita come forma di compartecipazione) e il trasferimento di nuove funzioni agli enti locali. Naturalmente tale giudizio positivo dà per scontato che l'intero processo di trasferimento di funzioni avvenga ad invarianza di pressione fiscale sui contribuenti. Ben diverso, invece, è il giudizio sulla parte di addizionale di competenza dei comuni e la cui introduzione indubitabilmente comporterebbe un aumento, seppur lieve, della pressione fiscale. Appare pertanto opportuno prevederne l'eliminazione, anche in relazione alle prese di posizione pubbliche dell'Associazione nazionale comuni italiani che ha manifestato più volte la propria contrarietà a tale innovazione. A nulla varrebbe, d'altro canto, riequilibrare l'aumento delle aliquote con una contemporanea riduzione delle aliquote ICI, poichè i soggetti d'imposta sono diversi. L'aumento delle aliquote IRPEF inoltre, non farebbe che perpetuare lo squilibrio tra prelievo sui lavoratori dipendenti e prelievo sui lavoratori autonomi che appare essere ancora la caratteristica più negativa del sistema delle imposte dirette.

Egli ritiene, inoltre, che anche la proposta dell'ANCI di qualificare come imposta di scopo l'addizionale attribuita ai comuni incontri le stesse obiezioni. Per tutti questi motivi, invita la Commissione a valutare attentamente le ragioni che motivano l'introduzione dell'addizionale IRPEF.

Il senatore PIERONI ricorda che tutte le forze parlamentari che fanno parte della maggioranza di Governo condividono l'obiettivo di introdurre elementi di federalismo fiscale, a condizione che esso comporti una semplificazione degli adempimenti e una responsabilizzazione degli amministratori locali nelle decisioni di spesa e di determinazione del prelievo. La valutazione dello schema di decreto in titolo consente di dichiarare che l'obiettivo della semplificazione è sicuramente mancato e che la responsabilizzazione degli amministratori pubblici riguarda solo la vera e propria addizionale di competenza dei comuni. A suo giudizio, non trova motivazione alcuna l'istituzione di una cosiddetta addizionale - meglio compartecipazione al gettito dell'IRPEF - per coprire i maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni statali ai comuni, quando bastava provvedere a tali nuovi oneri con l'aumento dei trasferimenti erariali.

Conclude, sottolineando l'esigenza che il Governo dia chiarimenti su come concretamente potrà essere applicata l'addizionale facoltativa di competenza dei comuni, presumibilmente diversa da comune a comune, data l'attuale livello di inefficienza dell'Amministrazione finanziaria.

A giudizio del senatore MARINI, l'ennesima procedura di valutazione in sede consultiva di uno schema di decreto in materia tributaria pone in obiettiva difficoltà anche quelle forze parlamentari che avevano acconsentito allo strumento della delega legislativa, in ragione della tecnicità della materia. Nel merito, l'addizionale IRPEF attribuita ai comuni – per quella parte che più correttamente dovrebbe intendersi come compartecipazione al gettito – non sembra porre particolari problemi. Suscita invece non poche perplessità la facoltà attribuita ai comuni di elevare le aliquote IRPEF, ancorchè in previsione di una sua qualifica come imposta di scopo. Ciò che va respinto con decisione è l'aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, soprattutto se si tiene conto delle condizioni economiche e reddituali dei contribuenti del Mezzogiorno d'Italia. D'altro canto l'attuale volume dei trasferimenti erariali agli enti locali, con il costo crescente dei servizi erogati, già impone agli enti locali meridionali di utilizzare al massimo la leva fiscale sull'ICI. Sarebbe quindi più opportuno porre mano prima al riequilibrio dei trasferimenti erariali; invita pertanto il relatore a tener conto di queste indicazioni nella predisposizione dello schema di parere.

Il senatore BONAVITA ritiene che il parere favorevole sullo schema di decreto in titolo non possa non tener conto dei dubbi suscitati da alcuni elementi applicativi della addizionale IRPEF. Prima di tutto, emerge con chiarezza la inopportunità di un versamento della imposta dovuta in una unica soluzione in un periodo che tradizionalmente è caratterizzato dalla propensione al consumo per la maggiore disponibilità di liquidità a disposizione dei contribuenti a fine anno.

L'addizionale IRPEF del resto trovava motivazione nella richiesta più volte avanzata dall'ANCI di poter meglio distribuire il carico delle entrate proprie, considerato il preponderante peso dell'ICI sul complesso delle entrate comunali. Anche ragioni di maggiore equità fiscale stavano alla base di tale richiesta. Dall'analisi dello schema di decreto emerge il rischio che l'addizionale IRPEF si sommi alla già alta pressione fiscale sugli immobili. In ultima analisi, il giudizio sugli elementi di federalismo fiscale introdotti con l'addizionale IRPEF è condizionato dal carattere aggiuntivo o meno di tale addizionale.

La senatrice SARTORI rileva innanzitutto che la differenza tra i piccoli e i grandi comuni dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione proprio da coloro che rappresentano gli interessi degli enti locali. Fermo restando quindi il positivo giudizio del collegamento tra il trasferimento di funzioni statali ai comuni e la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, va sottolineata nel parere da dare al Governo la contrarietà all'aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti. Inoltre, poichè i comuni hanno partecipato ampiamente al risanamento dei conti pubblici negli anni scorsi, appare essenziale conoscere gli orientamenti del Governo in merito al volume complessivo dei trasferimenti erariali nella predisposizione della prossima manovra di bilancio. Sottolinea, infine, il rischio che il trasferimento di funzioni statali ai comuni avvenga con oneri crescenti a carico

degli enti locali e senza l'adeguato e contemporaneo trasferimento delle risorse e personale adeguato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE E DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
(A007 000, C07^a, 0084^o)*

Il PRESIDENTE avverte che – a seguito delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testè riunitosi – l'ordine del giorno delle sedute già previste domani mercoledì 16 settembre, alle ore 15,30, e giovedì 17 settembre, alle ore 15,30, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3141 sull'archeologia subacquea e dei disegni di legge nn. 3432-1845 sulla soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il PRESIDENTE avverte che si procederà preliminarmente allo svolgimento delle interrogazioni in materia di beni culturali e ambientali e spettacolo.

Il sottosegretario LA VOLPE risponde all'interrogazione n. 3-01658 del senatore Bonatesta, sul finanziamento pubblico al film

«Totò che visse due volte», precisando che l'apposita commissione ha concesso il nulla osta alla sua diffusione, con il divieto della visione ai minori di 18 anni; peraltro, essendo in corso una indagine giudiziaria della Procura della Repubblica di Roma, non si possono fornire notizie particolareggiate sulla vicenda. Egli fa presente comunque che l'apposita sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro non ha ancora proceduto all'erogazione del finanziamento concesso e che i benefici verrebbero comunque revocati, procedendo al recupero del finanziamento eventualmente assegnato, nell'ipotesi in cui il comitato di cui alla legge n. 1213 del 1965 si esprimesse negativamente.

Il Sottosegretario dà poi conto dei criteri di assegnazione e dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di film «di interesse culturale e nazionale», informando che la pubblicità delle relative deliberazioni è assicurata mediante affissione in un albo presso il Dipartimento dello spettacolo, nonché pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Dipartimento stesso.

Ricorda infine che il ministro Veltroni, presentando al Senato il disegno di legge n. 3180 in materia di revisione di opere cinematografiche, non intendeva promuovere l'abolizione della censura preventiva, bensì regolamentare sul piano amministrativo il divieto di accesso alla proiezione per i minori.

Il senatore BONATESTA si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, che non corrisponde ai profili politici – oltre che tecnici – sottesi all'interrogazione. Nè lo svolgimento di una indagine giudiziaria può giustificare le reticenze del Governo, dal momento che essa non può che riguardare le responsabilità penali connesse ai reati eventualmente commessi, ma non certo i criteri per l'erogazione dei finanziamenti. Atteso che il film in questione è stato comunque vietato ai minori di 18 anni, ciò è a suo giudizio sufficiente per revocare la concessione di finanziamenti pubblici i quali dovrebbero, al contrario, essere indirizzati solo ad opere cinematografiche accessibili a tutti.

Il sottosegretario LA VOLPE risponde quindi all'interrogazione n. 3-01711 del senatore Greco, sul teatro Petruzzelli di Bari, osservando preliminarmente che l'interrogazione attiene esclusivamente a questioni relative alla ricostruzione del teatro, benchè il Dipartimento dello spettacolo sia competente solo per quanto attiene al sovvenzionamento annuale delle attività liriche ascritte al teatro stesso, sia pure svolte in altre sedi; nè esso ha alcun potere di vigilanza o impulso sui rapporti fra la famiglia proprietaria dell'immobile ed altri enti o privati.

Con riferimento alla ricostruzione del teatro, il Sottosegretario fa comunque presente che è all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati un disegno di legge nell'ambito del quale è prevista la concessione di contributi finalizzati alla rimessa in pristino del teatro Petruzzelli, pari a 6 miliardi per il 1998 e a 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Il senatore GRECO si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, che pure conferma l'intento del Governo di accelerare le proce-

ture al fine di non vanificare i fondi appositamente stanziati dalla legge finanziaria per il 1997. Non può tuttavia non esprimere il proprio rammarico per la strada scelta dal Governo di privilegiare l'intervento pubblico nell'opera di ricostruzione a scapito di quello privato. Le procedure per la ricostruzione escludono infatti, del tutto incomprensibilmente, l'intervento dei privati ed in particolare della famiglia proprietaria dell'immobile. A tale proposito, egli lamenta la mancata istituzione, in luogo del comitato costituito dal comune e dalla regione per la ricostruzione, di una commissione analoga a quella istituita per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, senz'altro più idonea allo scopo, come da lui stesso auspicato in un disegno di legge all'uopo presentato.

Il sottosegretario LA VOLPE riprende brevemente la parola per negare qualunque intenzionalità del Governo nella esclusione dei privati dalle procedure di ricostruzione. I rapporti fra enti locali e famiglia proprietaria esulano d'altronde dai poteri di vigilanza dell'Amministrazione. Conclude osservando che in una fattispecie così complessa come quella in questione, la strada intrapresa ha peraltro forse rappresentato l'unico modo per avviare la ricostruzione, altrimenti bloccata.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in materia di beni culturali e ambientali e spettacolo ed avverte che si procederà allo svolgimento di quelle in materia di pubblica istruzione.

Il sottosegretario SOLIANI risponde all'interrogazione n. 3-01756 del senatore CURTO, sull'esclusione del professor Iaia dalle graduatorie del concorso per l'abilitazione all'insegnamento, ricordando che il professore era stato nominato in ruolo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, ma che la nomina era stata successivamente annullata essendosi rilevato che egli era privo del requisito richiesto dall'articolo 3 del bando di concorso, vale a dire un periodo di insegnamento di 360 giorni anche non continuativi fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1988-1989. Nè allo stesso poteva applicarsi la circolare ministeriale con la quale sono state impartite disposizioni per lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse. Quanto poi alla richiesta del docente di calcolare altresì il periodo prestato oltre l'anno scolastico 1988-1989, il Sottosegretario fa osservare che non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla individuazione del periodo utile per la maturazione del requisito in questione. Poichè peraltro sono stati proposti ricorsi giurisdizionali, la definizione della questione non può che essere subordinata alle decisioni che saranno assunte in tale sede; nel frattempo, il docente sarà mantenuto in servizio, in ottemperanza ad una ordinanza cautelare a suo tempo emanata dal tribunale amministrativo regionale.

Il senatore CURTO si dichiara insoddisfatto della risposta, pur ringraziando il Governo per i dettagli forniti. Resta a suo giudizio infatti il problema di una legislazione inadeguata, che penalizza vicende persona-

li ed umane di elevato spessore. Nè è a tale proposito condivisibile che il Governo rinvii la soluzione al giudice amministrativo. Si riserva pertanto di ripresentare nuovamente l'interrogazione.

Il sottosegretario SOLIANI risponde poi all'interrogazione n. 3-01617 dei senatori Bergonzi e Crippa, sulla soppressione della scuola media di Civitella San Paolo (Roma), osservando che il comune di Civitella San Paolo, benchè a ciò richiesto da una circolare ministeriale inviata a tutti i rappresentanti degli enti locali in considerazione dell'impegno richiesto all'amministrazione scolastica e al territorio dal piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998-1999, non ha presentato alcuna proposta, nè ha trasmesso alcuna notizia o dato che potesse essere utilizzato nel corso delle apposite conferenze di servizio a carattere distrettuale. Successivamente, sulla base dei dati trasmessi dagli altri enti locali del distretto, veniva elaborato un progetto congiunto dell'amministrazione scolastica e della giunta del consiglio scolastico provinciale, sulla base del quale quest'ultimo esprimeva parere favorevole alla soppressione della sezione staccata della scuola media di Civitella San Paolo. L'incremento della popolazione, cui fa cenno l'interrogante, non è stato ritenuto sufficiente in quanto dalle elaborazioni dei dati a disposizione si prevede la tendenza ad un ulteriore decremento. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha d'altronde respinto la richiesta di sospensione del provvedimento ed analoga decisione è stata presa dal Consiglio di Stato.

Il senatore BERGONZI si dichiara insoddisfatto della risposta, manifestando il proprio rammarico per la soppressione di una scuola che rendeva un servizio fondamentale all'area territoriale in cui insisteva.

Il sottosegretario SOLIANI risponde infine all'interrogazione n. 3-02047 del senatore Michele De Luca, sulle scuole medie statali annesse ai conservatori di musica, informando che la questione è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante, dal momento che il provveditore agli studi di Parma ha autorizzato – a seguito dell'aumento delle iscrizioni – il funzionamento della prima classe della scuola media in questione.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soddisfatto della risposta, ringraziando il Governo per la rapidità con cui è venuto incontro alle esigenze evidenziate.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in materia di pubblica istruzione ed avverte che lo svolgimento di quelle in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica avrà luogo nella seduta già convocata per domani, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

220ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI illustra brevemente le modifiche apportate al provvedimento in discussione dalla Camera dei deputati, ricordando in particolare quelle relative all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge, al problema della qualificazione delle imprese e ai criteri di aggiudicazione delle gare, alla programmazione dei lavori da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alla realizzazione dei lavori e infine alla materia del *project financing*. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche al fine di consentire al Governo di poter giungere alla definizione del regolamento di attuazione della disciplina degli appalti.

Interviene quindi brevemente il sottosegretario BARGONE per sottolineare in primo luogo come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati abbiano rispettato l'impianto del provvedimento approvato dal Senato e per ricordare l'urgenza, da parte del Governo, di una rapida approvazione della legge per poter approvare anche il regolamento di attuazione e giungere quindi alla definizione complessiva delle norme sugli appalti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 318)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)
(R139 b00, C08ª, 0026ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MANIS, esprimendo alcune perplessità riguardo alla destinazione dei finanziamenti contenuti nel capitolo 1143, annuncia la propria astensione.

Posta ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente è approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

198ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0089ª)

Il presidente SCIVOLETTO, nel rivolgere parole di buon lavoro alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, ricorda che la Commissione, nella seduta del 29 luglio aveva concluso, in sede referente, l'esame congiunto dei provvedimenti relativi alla tutela del lupo italiano approvando all'unanimità il nuovo testo proposto dal relatore. Alla luce dell'orientamento manifestato dai gruppi nei confronti del testo già accolto, prospetta l'opportunità di chiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante del testo già accolto in sede referente. Chiede pertanto l'orientamento dei gruppi al riguardo.

I senatori CUSIMANO, BETTAMIO e PREDA, a nome dei rispettivi gruppi, convengono sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Dopo che il Rappresentante del Governo si è riservato ulteriori approfondimenti, il PRESIDENTE informa che, ai sensi del citato articolo del Regolamento, provvederà ad acquisire l'orientamento anche dei gruppi non presenti in Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BORRONI, rispondendo all'interrogazione n. 3-01976 del senatore Murineddu, fa rilevare che a tutt'oggi l'AIMA ha provveduto ai pagamenti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dalla regione Sardegna, per un importo totale di lire 7.491.380.000, di cui lire 3.745.690.000 a carico dei fondi comunitari e lire 3.745.690.000 a carico dei fondi nazionali. Gli ulteriori elenchi presentati dalla regione Sardegna, per un importo pari a lire 4.907.739.000, potranno essere liquidati solo a seguito di apposita delibera CIPE che attivi la dotazione dei fondi di parte nazionale, attualmente esauriti, come già richiesto al Ministero del tesoro, che è stato da tempo sollecitato in tal senso.

Il senatore MURINEDDU, in sede di replica, sottolinea che i pagamenti sono comunque effettuati con incredibili ritardi che mettono in crisi le aziende agricole sarde, su cui gravano gli interessi insostenibili richiesti dalle banche. Stigmatizza i gravi ritardi (da addebitare all'AIMA) nel settore della forestazione e rivolge un pressante invito al Sottosegretario (che ringrazia per la tempestività della risposta), a ridurre i tempi di erogazione, dichiarandosi insoddisfatto per i ritardi dell'organismo di intervento.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI. - *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri. - *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti e Malagnino ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che si è svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, l'audizione informale dei Rappresentanti dell'Associazione Città del Vino; ricorda quindi che nella seduta del 9 giugno scorso la Commissione ha convenuto di chiedere alla 1ª Commissione il riesame del parere contrario sul testo del disegni di legge n. 570, 2084 e 3246 e che è stato successivamente richiesto il parere sugli emendamenti all'A.S. 3246 assunto quale testo base, precisando che tali pareri non sono ancora pervenuti. Il Presidente ricorda altresì

che la 5ª Commissione permanente ha invece espresso parere di nulla osta sul testo a condizione (ai sensi dell'art. 81), che agli articoli 2 (comma 1), 5 (comma 1 e 2), 6 (comma 1) e 3 (comma 2) le disposizioni di carattere prescrittivo siano sostituite dalla previsione di facoltà per regioni ed enti locali; quanto agli emendamenti trasmessi, la 5ª Commissione permanente ha formulato un parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 6.1, sul quale ha espresso parere contrario ai sensi dell'art. 81. Il Presidente osserva che il tenore del parere espresso dalla Commissione Bilancio va nella stessa direzione dei rilievi contenuti nel parere della Commissione Affari Costituzionali.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha osservato che, allora, si potrebbe procedere alla discussione degli emendamenti presentati, onde trasmettere il testo risultante alla 1ª Commissione, il presidente SCIVOLETTO rileva che, tenuto conto del parere contrario della 1ª appare opportuno cercare di mantenere la discussione sempre nell'ambito della sede deliberante.

Il relatore SARACCO si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sugli emendamenti già presentati, valutando l'eventualità di formulare ulteriori proposte emendative, anche previ contatti con la 1ª Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

180ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 11,15.

*IN SEDE REFERENTE***(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 luglio mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore WILDE, il quale si sofferma innanzitutto sugli articoli 1 e 2, che registrano la contrarietà della sua parte politica. Essi prevedono forti stanziamenti, pari a circa 4.500 miliardi, per i settori aeronautico e aerospaziale, in un quadro caratterizzato da programmi indefiniti e in assenza di un valido progetto industriale. A suo modo di vedere, poi, poichè non si riscontra una reale volontà politica per la realizzazione del polo europeo, sarebbe meglio conferire le risorse disponibili alla Finmeccanica. Mentre si parla di Europa, infatti, in tale azienda stanno entrando società statunitensi: ci si trova, quindi, di fronte ad una operazione contraddittoria sia dal punto di vista politico che finanziario.

Passa, quindi, a considerare l'articolo 7 che, al comma 3, prevede interventi a favore delle zone terremotate del 1980-1981: al riguardo la Lega Nord è decisamente contraria, rilevando come in alcuni casi siano state erogate risorse superiori ai danni subiti. Quanto alla proroga degli incentivi per i ciclomotori contenuta nei primi tre commi dell'articolo 6, riconferma la proposta di stralcio già avanzata precedentemente, mentre l'articolo 8 – relativo al fondo per l'innovazione degli impianti a fune – richiederebbe una dotazione finanziaria più consistente.

Conclude ribadendo la contrarietà della sua parte politica anche ad eventuali ipotesi di richiesta di trasferimento alla sede redigente del provvedimento in titolo.

Il senatore Athos DE LUCA esprime alcune riserve del suo Gruppo sugli articoli 1 e 2, per quanto riguarda il concorso dell'Italia alla realizzazione del nuovo «caccia» europeo, questione con riferimento alla quale si riserva un approfondimento. Quanto all'articolo 4, contenente disposizioni a favore del personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta, egli ritiene che vadano ricercate forme più corrette e trasparenti per l'assorbimento dei citati lavoratori. L'articolo 5 presenta un contenuto apprezzabile per la valorizzazione dell'industria agro-alimentare, mentre un giudizio positivo egli si sente di esprimere anche nei confronti dell'articolo 6 per la parte riguardante la proroga degli incentivi ai ciclomotori. Il suo Gruppo, però, presenterà al riguardo un emendamento teso a privilegiare l'incentivazione dei ciclomotori e dei motoveicoli a trazione elettrica o «bimodali».

Passa, quindi, a considerare l'autorizzazione di spesa contenuta nel comma 7 del medesimo articolo 6 per il previsto rifinanziamento dei programmi di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), sollevando in proposito delle perplessità in considerazione dell'ormai imminente istituzione dell'Agenzia per il Mezzogiorno. In relazione al settore minerario interessato dall'articolo 7, pone l'accento sulla necessità di realizzare valutazioni di impatto ambientale che consentano di operare in condizioni di massima garanzia per la salvaguardia del territorio. Quanto al finanziamento del programma Ignitor contenuto nell'articolo 11, ricorda come il Gruppo dei Verdi – decisamente contrario alla fusione nucleare a caldo – sia invece favorevole alla fusione nucleare a freddo e segnala l'opportunità che siano al riguardo tenute presenti le ricerche effettuate nell'ambito della Università di Milano.

Il presidente CAPONI si sofferma sugli articoli 1 e 2, al cui riguardo alcuni elementi di diffidenza presenti nel suo Gruppo si sono attenuati a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro dell'industria nella seduta del 29 luglio. Egli ritiene, però, che i contenuti della delega in settori di così grande delicatezza e importanza debbano trovare una più precisa definizione. Il comma 3 dell'articolo 1, poi, richiede a suo modo di vedere un chiarimento: con esso, infatti, si pone a carico del Ministro dell'industria l'onere per le spese di attrezzamento e acquisizione dei macchinari e delle tecnologie produttive necessarie per l'acquisizione di velivoli militari da trasporto, assegnati in comodato a operatori privati del settore che ne assicurino la disponibilità per la difesa nazionale in caso di emergenza. Al riguardo egli ritiene necessario che si chiarisca l'uso che di tali velivoli possono fare i privati comodatari.

Pone, quindi, l'accento sui processi di privatizzazione in corso nell'industria aerospaziale, oggi ancora largamente concentrata in mano pubblica. Al riguardo egli ritiene necessarie precise garanzie in termini di sicurezza dello Stato, utilizzo a fini di interesse nazionale e tenuta occupazionale.

Quanto all'industria della difesa, pur mantenendo delle perplessità, egli reputa che la collaborazione in ambito europeo rappresenti il minore dei mali, a fronte della sfida monopolistica statunitense.

Per il settore dei ciclomotori e motoveicoli, si dice anch'egli favorevole alla proroga degli incentivi previsti dai primi tre commi dell'articolo 6, e condivide le osservazioni al riguardo formulate dal senatore De Luca.

Nell'esprimere un certo disagio per la natura di legge *omnibus* del disegno di legge in esame e nell'auspicare che a tale tipo di provvedimenti si ricorra sempre meno in futuro, conclude auspicandone comunque una rapida conclusione dell'*iter*.

Si chiude la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario LADU che, integrando l'esposizione fatta dal Ministro nella seduta del 29 luglio, ribadisce come intento essenziale del provvedimento in esame sia quello, da un lato, di rendere disponibili risorse già stanziata dall'ultima legge finanziaria e, dall'altro, di proseguire nell'opera di riforma del sistema di erogazione degli incentivi, introducendo automatismi e maggiore trasparenza. Si sofferma, quindi, sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, ripercorrendo l'evoluzione dei settori interessati, dopo la fine della «guerra fredda», e ricordando quindi le sfide che l'industria nazionale ed europea devono affrontare per mantenere e consolidare la propria competitività. In particolare, nei settori dell'industria aeronautica, spaziale e della difesa, a fronte di una radicale ed incisiva ristrutturazione avvenuta in queste aree produttive negli Stati Uniti d'America, la struttura industriale europea risulta, invece, ancora molto frazionata. Da ciò la necessità di realizzare forme di integrazione a livello europeo cui l'industria italiana deve partecipare attivamente non disponendo peraltro, al di fuori di nicchie di eccellenza, di un sistema capace di svilupparsi autonomamente. Le citate disposizioni mirano a porre le basi per un intervento organico in materia prevedendo, in particolare, la partecipazione al capitale di rischio di società aerospaziali, preferibilmente europee, ed una serie d'interventi per lo sviluppo delle tecnologie spaziale e duali.

Quanto agli altri articoli del disegno di legge in esame, si riserva di replicare ai rilievi emersi nel corso della discussione, intervenendo in sede di esame delle singole disposizioni.

Interviene quindi il relatore LARIZZA che, replicando agli intervenuti rileva come dalla discussione generale, in particolare con gli interventi del Ministro e del Sottosegretario, sia emerso un quadro più preciso e chiaro che permette, a suo avviso, quell'accelerazione dell'esame del provvedimento in titolo che si rende necessaria per garantire la realizzazione di scelte indifferibili nei settori dell'alta tecnologia e dell'industria aeronautica e spaziale. Devono essere infatti conclusi, in tempi ravvicinati, accordi con gli altri paesi europei per realizzare l'integrazione tra le varie industrie nazionali nel settore; integrazione che, a suo avviso, deve essere non un impedimento, ma anzi preliminare a forme di

collaborazione più avanzata con l'industria di oltre oceano ed, al riguardo, ricorda la importante commessa recentemente realizzata da Alenia spazio per la NASA. Più in generale, ritiene opportuno che il Parlamento dedichi una maggiore attenzione all'evoluzione di questi settori ed in proposito, nel ricordare come all'esame dell'apposita Commissione bicamerale sia recentemente pervenuto uno schema di decreto legislativo sulla organizzazione dell'Agenzia spaziale italiana, rileva l'opportunità per la Commissione di procedere ad audizioni dei rappresentanti del Governo competenti sulla attività di questo istituto.

Conclusivamente, nel dichiarare la disponibilità ad un aperto confronto con tutte le forze parlamentari su singoli aspetti del provvedimento in titolo, ricorda nuovamente l'esigenza di procedere ad un esame sollecito del medesimo.

Il presidente CAPONI fissa, quindi, per le ore 18 di martedì 22 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 12,20.

181ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CAPONI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente-relatore CAPONI, ricordando il mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta del 15 luglio scorso, a redigere un testo unificato dei disegni di legge in titolo, procede all'illustrazione della

proposta allegata al resoconto della seduta odierna. Dopo avere sottolineato l'approccio realistico ad essa sotteso e la volontarietà del sistema di certificazione da essa prefigurato, si sofferma sui singoli articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un apposito marchio di conformità sociale, con decreto del Ministro dell'industria; l'articolo 2 definisce l'albo dei prodotti ottenuti senza l'utilizzo di manodopera minorile e stabilisce le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dei prodotti dal medesimo; l'articolo 3 prevede la creazione di un apposito Comitato di sorveglianza, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei diversi Ministeri interessati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; l'articolo 4 disciplina i sistemi di pubblicità. L'articolo 5, poi, innovando rispetto ai contenuti dei disegni di legge in esame, e recependo una indicazione pervenuta dal rappresentante del Governo nel corso dell'*iter* già svoltosi, stabilisce che gli incentivi e i contributi nazionali concessi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese siano subordinati alla presentazione da parte del soggetto richiedente di un certificato attestante l'iscrizione dei propri prodotti all'albo così istituito. L'articolo 6, infine, quantifica in 1 miliardo per il 1998 e 3 miliardi a regime, gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Dopo brevi interventi dei senatori DE CAROLIS (il quale suggerisce che la discussione possa svolgersi in seguito, consentendo così un adeguato esame del testo illustrato), SELLA di MONTELUCE (che chiede informazioni circa l'atteggiamento del Governo) e Athos DE LUCA (che auspica, comunque, una rapida prosecuzione dell'*iter*), la Commissione conviene di procedere ad un breve dibattito sul testo del relatore in una prossima seduta, procedendo poi alla costituzione di un comitato ristretto ed allo svolgimento di una serie di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2849, 3052, 3406**

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ SOCIALE DEI
PRODOTTI REALIZZATI SENZA L'UTILIZZO
DI LAVORO MINORILE**

Articolo 1.

1. La Repubblica italiana, nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali vigenti, bilaterali e multilaterali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione n.138/73 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, promuove ogni azione a tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori.

2. Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione dei medesimi, è istituito l'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, di seguito denominato Albo.

3. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore ai quattordici anni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le Aziende possono apporre sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'Albo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di manodopera minorile.

Articolo 2.

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione, resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dal legale rappresentante dell'azienda, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto, per il quale è stata richiesta l'iscrizione all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'iscrizione all'Albo in seguito alla richiesta dell'azienda è immediata.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata con periodicità biennale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, il Comitato di Sorveglianza, di cui all'articolo 3, provvede alla cancellazione del prodotto dall'Albo.

Articolo 3.

1. L'Albo è gestito da un Comitato di Sorveglianza che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

un rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che svolge le funzioni di Presidente del Comitato stesso;

un rappresentante nominato dal Ministro del Commercio estero;

un rappresentante nominato dal Ministro degli Affari Esteri;

un rappresentante nominato dal Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

un rappresentante nominato dal Ministro per la Solidarietà Sociale;

un rappresentante nominato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

un rappresentante nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione;

un rappresentante nominato dal Ministro della Sanità;

un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio, con proprio decreto provvede ad insediare il Comitato di Sorveglianza di cui al comma precedente.

3. I componenti del Comitato di sorveglianza non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta nel Comitato.

4. La segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza è assicurata dalle strutture e dal personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Al Comitato di sorveglianza è affidato il compito di verificare la conformità delle dichiarazioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, rese dalle Aziende ed in caso di infrazione delibera la cancellazione dei prodotti dall'Albo.

6. Al fine di poter realizzare le necessarie verifiche il Comitato di Sorveglianza si avvale di tutti gli strumenti dalla stesso ritenuti idonei, stipulando convenzioni ed accordi non onerosi con altri soggetti della Pubblica Amministrazione, già incaricati di intervenire in materia di condizioni di lavoro.

7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato di Sorveglianza, è emanato, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento del Comitato stesso.

8. Il Comitato di Sorveglianza predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria – provvede a pubblicizzare l'istituzione dell'Albo sia in Italia che all'estero, utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, secondo indicazioni impartite dal Comitato di Sorveglianza con particolare riferimento alle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e alle procedure per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, per l'iscrizione all'Albo.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, solo dopo l'iscrizione all'Albo ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per cui è stata effettuata l'iscrizione.

3. È vietata qualsiasi pubblicità falsa od ingannevole, nonchè l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

Articolo 5.

1. Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire le azioni promozionali e sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un certificato attestante l'iscrizione dei propri prodotti all'Albo, ovvero di un'autocertificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per il 1998 e lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998/2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

263ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze MARONGIU ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato.

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 28 luglio 1998.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato da lui predisposto in qualità di relatore, e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 14 maggio 1998, in attesa che le Commissioni 1ª e 5ª esprimano il parere sugli emendamenti presentati dal Governo e sui relativi subemendamenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Stante l'assenza dei presentatori, il senatore Roberto NAPOLI fa proprio l'emendamento 1.1 e lo dà per illustrato.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra l'emendamento 1.2, precisando che, per quanto attiene alla natura delle attività degli istituti di patronato, sembra opportuno non escludere del tutto lo scopo di lucro, anche in considerazione della previsione che alcune di dette attività possano essere svolte a fronte di un contributo posto a carico degli assistiti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Stante l'assenza dei presentatori, il senatore Roberto NAPOLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.8, 2.11, 2.12.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 2.1 e si sofferma sull'emendamento 2.2, osservando che la previsione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2, per la quale i soggetti promotori degli istituti devono essere costituiti e aver operato continuativamente da almeno cinque anni appare eccessiva. Con l'emendamento 2.3, soppressivo della lettera *b*) del comma 1, si intende eliminare il requisito territoriale previsto per gli stessi soggetti promotori; illustra quindi gli emendamenti 2.4, soppressivo della lettera *c*) dello stesso comma, e 2.5, soppressivo del comma 2. Osserva, a tale proposito, che un'impostazione coerentemente federalista della normativa all'esame dovrebbe escludere l'attribuzione di quella che appare come un vero e proprio privilegio a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore Roberto NAPOLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.2, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore MANZI illustra quindi l'emendamento 3.1, inteso a sopprimere il requisito riguardante la distribuzione territoriale delle sedi degli istituti di patronato, di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il subemendamento 3.4/2 è inteso, invece, a rendere meno restrittivo il medesimo requisito, così come indicato all'emendamento 3.4 del Governo.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha fatto proprio e dato per illustrato il subemendamento 3.4/1, stante l'assenza del presentatore, il sottosegretario Pizzinato illustra l'emendamento 3.4 del Governo. Tale emendamento, accogliendo anche le indicazioni emerse nel corso della discussione, si propone di adeguare il criterio di distribuzione territoriale delle sedi degli istituti a quelle che sono le concrete possibilità operative dei soggetti promotori, fermo comunque restando quanto previsto per essi all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che il senatore Roberto NAPOLI ha fatto proprio l'emendamento 4.3, essendo assenti i presentatori, il senatore MANZI illustra l'emendamento 4.2, sottolineando l'esigenza di pervenire alla massima chiarezza in ordine alla tipologia delle prestazioni erogate dagli istituti di patronato alle quali ogni cittadino ha diritto di accedere gratuitamente.

Dopo che il senatore PELELLA ha fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 4.1, in considerazione dell'assenza del presentatore, il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 5.1, riferito all'articolo 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MONTAGNINO dà per illustrato l'emendamento 6.9 e sottolinea che l'emendamento 6.10 si propone di individuare nelle autorità consolari i soggetti competenti a vistare gli accordi scritti relativi all'attività dei collaboratori che operino presso sedi estere degli istituti di patronato. Ad analoghe finalità si ispira anche l'emendamento 6.11, che dà quindi per illustrato. Fa poi proprio, in assenza del presentatore, e dà per illustrato l'emendamento 6.6.

Stante l'assenza dei presentatori, il senatore Roberto NAPOLI fa propri gli emendamenti 6.8, 6.2, 6.7, 6.3, 6.4 e 6.5, dandoli per illustrati.

Il senatore MANZI illustra quindi l'emendamento 6.1, esprimendo forte perplessità sulla parte del comma 2 dell'articolo 6 nella quale si prevede che i collaboratori volontari possano provvedere alla consegna delle pratiche ai soggetti erogatori delle prestazioni, considerato che nello stesso comma si esclude l'attribuzione a tale figura di poteri di rappresentanza degli assistiti.

Il senatore Roberto NAPOLI si associa alle considerazioni del senatore Manzi, che evidenziano, a suo avviso, una contraddizione della norma recata all'articolo 2, e sollecita un intervento emendativo volto a meglio puntualizzare il testo.

Il PRESIDENTE precisa che la funzione che l'emendamento 6.1 si propone di sopprimere va intesa esclusivamente nel senso della consegna materiale delle pratiche all'ente erogatore delle prestazioni ed esclude pertanto l'attribuzione di poteri di rappresentanza al collaboratore volontario. Ove peraltro se ne ravvisi la necessità, la formulazione del comma 2 dell'articolo 6 potrà essere ulteriormente precisata in tal senso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio, in assenza del presentatore, e dà per illustrato l'emendamento 7.3. Illustra quindi gli emendamenti

7.5 e 7.6 rilevando come la responsabilità civile non sia riconducibile al mancato adempimento dell'obbligo contributivo e che può sorgere anche in relazione ad eventi infortunistici.

Stante l'assenza dei presentatori il senatore Roberto NAPOLI fa quindi propri gli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 8.1, osservando che appare eccessivamente restrittivo subordinare l'attività di assistenza volta al conseguimento delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare alla stipula di apposite convenzioni con gli enti erogatori. L'emendamento 8.2 si ispira invece a finalità analoghe a quelle dell'emendamento 4.2, già da lui precedentemente illustrato.

In assenza dei presentatori il senatore Roberto NAPOLI fa propri gli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 9.1, con il quale si vuole sopprimere la parte del comma 2 dell'articolo 9 relativa alle modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio giudiziario. Il subemendamento 9.4/1 intende invece ampliare la platea dei soggetti per i quali l'emendamento 9.4, del Governo, prevede, in modo a suo parere eccessivamente restrittivo, l'esclusione dalla partecipazione alle spese per l'assistenza legale. L'emendamento 9.2 fa sì che l'esercizio della tutela in sede giudiziaria rientri tra le attività ammesse al finanziamento pubblico.

Nell'illustrare l'emendamento 9.4 il sottosegretario PIZZINATO rileva in primo luogo che esso accoglie osservazioni già formulate nel corso della discussione generale dallo stesso senatore Manzi, ed è rivolto a garantire la gratuità dell'assistenza del patrocinio giudiziario prestato ai sensi dell'articolo 9 per soggetti che presentino determinate caratteristiche di reddito.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 9.4, ricorda che il comma 3 dell'articolo 9 esclude l'esercizio della tutela in sede giudiziaria dal novero delle attività ammesse al finanziamento pubblico.

Associandosi alle considerazioni del senatore Manzi il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 9.3, di contenuto identico all'emendamento 9.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il sottosegretario PIZZINATO ha dato per illustrato l'emendamento 10.13, il senatore PELELLA illustra il subemendamento

10.14/1, rilevando come la previsione di un compito di promozione e diffusione della conoscenza della legislazione in materia fiscale da parte degli istituti di patronato non sia in contrasto con la proposta del Governo di sopprimere la parte del comma 2 dell'articolo 10 riguardante la costituzione da parte degli istituti stessi dei centri di assistenza fiscale.

Nell'illustrare l'emendamento 10.14, il sottosegretario MARONGIU osserva che la legge n. 413 del 1991, al comma 20 dell'articolo 78, già reca la disciplina riguardante la costituzione dei centri di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; d'altra parte, è nell'interesse dei lavoratori che l'informazione in materia fiscale venga fornita da organismi individuati e regolati con chiarezza dalla legge. Con tali considerazioni ritiene di avere illustrato anche l'emendamento 10.9.

Il PRESIDENTE ritiene comunque opportuno valutare se l'emendamento 10.9 escluda del tutto la possibilità che, salva la normativa generale in materia di centri di assistenza fiscale e senza interferire con le competenze di tali organismi, gli istituti di patronato possano comunque fornire un minimo di informazione sulla materia.

Il senatore Roberto NAPOLI concorda con i rilievi del rappresentante del Governo, ed esprime il timore che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 10 possa dare luogo ad un appesantimento della normativa in materia di assistenza fiscale.

Il sottosegretario MARONGIU dà quindi per illustrato l'emendamento 10.15 e si sofferma sugli emendamenti 10.10 e 10.11, conseguenti all'impostazione dell'emendamento 10.9.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 10.1 e, con riferimento all'emendamento 10.2, osserva che appare impropria la previsione di un'attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza del lavoro svolta dagli istituti di patronato sulla base di apposite tariffe, poichè si interviene in un ambito di pertinenza strettamente sindacale. Si tratta di prestazioni che dovrebbero avere comunque carattere di gratuità. A tale impostazione si ispira anche l'emendamento 10.3.

Il PRESIDENTE precisa, con riferimento all'emendamento 10.2, che il comma 3 dell'articolo 10 si propone di esplicitare le modalità di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, per quanto riguarda le attribuzioni degli istituti di patronato in esso previste. Va ricordato, peraltro, che finora gli istituti non hanno finora esercitato in modo significativo il compito di informazione che pure l'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 attribuisce loro.

Il senatore Roberto NAPOLI ricorda che presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è attivo da tempo un gruppo di studio

incaricato di formulare proposte in merito al tariffario minimo per le attività di cui al citato decreto legislativo n. 626 ed ai criteri di valutazione della qualità dei centri che operano nel settore della sicurezza del lavoro, e raccomanda che il rappresentante del Governo riferisca quanto prima su tale materia, dato che gli risulta che il suddetto gruppo di studio sia giunto ormai al termine dei propri lavori. Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 10.4.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta rivolta dal senatore Roberto Napoli e osserva che il rappresentante del Governo potrà riferire sull'argomento nella prima occasione utile.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 10.5 e 10.7, precisando che essi intendono consentire agli istituti di patronato di esprimere un loro avviso sui criteri generali stabiliti con atto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per quanto attiene al contenuto delle convenzioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 e al comma 3 dello stesso articolo. L'emendamento 10.6 ha il fine di supplire all'eventuale soppressione della possibilità di costituire centri di assistenza fiscale da parte degli istituti di patronato: le convenzioni con i centri già costituiti vanno inoltre in direzione della creazione di uno sportello unico presso detti istituti. L'emendamento 10.12, infine, si propone di acquisire l'avviso degli istituti stessi sugli atti del Governo finalizzati a regolare il sistema tariffario.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore Roberto NAPOLI fa proprio l'emendamento 12.1, del quale sottolinea la fondatezza, dato che già prima dell'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali vi erano state polemiche circa un presunto uso improprio di elenchi di nominativi in possesso degli istituti di patronato. L'emendamento 12.1 intende evitare il ripetersi di tali polemiche ed introduce un'utile precisazione della norma.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe comunque opportuno indicare nell'emendamento a quale soggetto spetta il compito di definire le linee-guida.

Ad avviso del senatore PELELLA nell'articolo 12 si possono comunque ravvisare garanzie sufficienti in ordine alla riservatezza del trattamento dei dati personali, e la previsione di acquisire l'avviso del Garante va di per sè nel senso di assicurare l'uniformità delle convenzioni previste dall'articolo 12.

Il PRESIDENTE rinvia quindi alla seduta già convocata per il pomeriggio il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 13.

264ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze MARONGIU ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato.

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge, nel testo unificato proposto dal relatore, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il Presidente propone l'accantonamento dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13, considerata l'esigenza di approfondire ulteriormente i profili attinenti alla copertura finanziaria.

Conviene la Commissione.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la propria firma all'emendamento 14.1, al fine di evitarne la decadenza, e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 15.1.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra l'emendamento 16.2, rilevando come la misura dello scioglimento degli organi di amministrazione del patronato in caso di gravi irregolarità amministrative possa in effetti risultare eccessivamente drastica, risultando senz'altro più congrua la sola previsione della nomina di un commissario straordinario.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 16.1, tendente a stabilire che, in caso di scioglimento del patronato, le pratiche in corso siano assegnate senza indugio ad altro istituto, e che a questo vada altresì attribuito il personale ed il patrimonio dell'istituto disciolto.

Il PRESIDENTE rileva come sia opportuno che nell'emendamento testè illustrato dal senatore Manzi trovino definizione i criteri per l'individuazione dell'ente che in ipotesi sarebbe attributario del personale e del patrimonio dell'istituto sottoposto a scioglimento.

Il senatore MANZI si riserva di modificare l'emendamento 16.1 alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente.

Dopo che il senatore NOVI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 17.2, il senatore MANZI illustra l'emendamento 17.1, tendente a sopprimere una disposizione che finirebbe per esporre in modo indifferenziato alle sanzioni previste per attività di mediazione speculativa quei soggetti diversi dai patronati che possono trovarsi a svolgere le funzioni di cui all'articolo 7 del testo unificato per finalità assolutamente non biasimevoli.

Il sottosegretario MARONGIU illustra l'emendamento 18.3, tendente a definire il trattamento fiscale per le entrate dei patronati. Al riguardo, il comma 1 dell'emendamento si limita ad esplicitare un principio già desumibile dalla vigente normativa tributaria, stabilendo che i contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione non concorrono alla formazione del reddito. Ne consegue che, in relazione a tale disposizione, non sono ravvisabili profili suscettibili di determinare una diminuzione nelle entrate tributarie.

Analoghe considerazioni possono essere formulate nei riguardi del comma 2 dello stesso emendamento 18.3, diretto ad assoggettare le attività istituzionali svolte dietro pagamento di corrispettivo dagli istituti di patronato in luogo delle associazioni sindacali promotrici allo stesso regime fiscale che queste ultime si sarebbero viste applicare in caso di svolgimento diretto delle stesse attività. Anche in tale caso non vi è infatti una diminuzione del gettito, dal momento che si tratta di attività già attualmente soggette ad un regime fiscale speciale.

A tale proposito, mentre l'articolo 18, comma 2, del testo unificato fa menzione del regime tributario riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, appare preferibile fare direttamente riferimento al «regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali promotrici», come previsto dal secondo comma dell'emendamento 18.3; ciò, in considerazione del fatto che, in occasione della recente riforma del regime tributario delle ONLUS, è stato espressamente previsto che le associazioni sindacali non rientrano in tale categoria.

Il senatore PELELLA illustra i subemendamenti 18.3/1 e 18.3/2. Il primo di tali subemendamenti è diretto ad assicurare una maggiore uniformità alla terminologia utilizzata nell'articolato, mentre il subemenda-

mento 18.3/2 tende a rendere applicabile alle attività istituzionali svolte dai patronati a fronte del pagamento di corrispettivo il regime fiscale già previsto in via generale nei confronti delle associazioni sindacali, indipendentemente dalla circostanza che queste siano promotrici di enti di patronato.

Il senatore Roberto NAPOLI fa quindi propri gli emendamenti 18.1 e 20.1, rinunciando ad illustrarli.

Il senatore MONTAGNINO sottolinea l'esigenza di un congruo margine di riflessione prima che abbia inizio la votazione degli emendamenti, anche per consentire di mettere a punto, alla stregua di quanto emerso nelle sedute odierne, le opportune modifiche. Con tale suggerimento concordano i senatori PELELLA e Roberto NAPOLI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0098ª)

Il PRESIDENTE, constatato che sui disegni di legge recanti norme in materia di prevenzione, sicurezza e assicurazione contro gli infortuni domestici (nn. 3362, 79, 125, 207, 924 e 2565) non vi sono iscritti a parlare per la seduta odierna, dispone il rinvio dell'esame congiunto ad altra seduta.

Constatato inoltre che sul disegno di legge recante norme in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (n. 1452-B) non vi sono iscritti a parlare per la seduta odierna, dispone il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Avverte infine che è in corso di assegnazione alla Commissione un disegno di legge, recante il n. 3479, di iniziativa dei senatori Siliquini e Mulas, avente oggetto analogo a quello dei disegni di legge nn. 1212 e 3157, congiuntamente all'esame della Commissione, in materia di lavoro carcerario.

La seduta termina alle ore 15,40.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «associazioni nazionali di lavoratori», aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni di volontariato».

2.9

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «associazioni nazionali di lavoratori», aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni di consumatori utenti di servizi pubblici».

2.10

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «associazioni nazionali di lavoratori», aggiungere le seguenti: «, gli ordini professionali».

2.8

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «associazioni nazionali di lavoratori», aggiungere le seguenti: «, libere associazioni di cittadini che rappresentino lo 0,5 per cento della popolazione residente nelle province fino a 500.000 abitanti e lo 0,2 per cento nelle altre».

2.11

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) abbiano sedi proprie e stabile organizzazione;».

2.12

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

2.2

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.3

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.4

MANZI, MARINO, CÒ

Sopprimere il comma 2.

2.5

MANZI, MARINO, CÒ

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.3

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in almeno due terzi delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale».

3.1

MANZI, MARINO, CÒ

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province» con le seguenti: «in tutte le province di una regione».

3.4/1

MANFROI

All'emendamento 3.4 sostituire le parole: «in almeno un terzo delle regioni ed un terzo delle province» con le seguenti: «in almeno un quinto delle regioni ed un quinto delle province».

3.4/2

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «in almeno due terzi delle regioni e in metà delle province», con le seguenti: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun ufficio provinciale, quale requisito minimo concernente il personale, dovrà avere la presenza almeno di un operatore a tempo pieno».

3.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

Art. 4.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «l'articolazione territoriale delle strutture e», e sostituire la parola: «degli» con la seguente: «gli».

4.3 NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «salve le eccezioni stabilite dalla presente legge».

4.2 MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli istituti di patronato e di assistenza sociale con bilancio annuo non superiore a lire 1.500.000.000, nei quali si può prescindere dalla iscrizione in detto registro».

4.1 PINGGERA

Art. 5.

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», aggiungere le seguenti: «nonchè le organizzazioni e le associazioni che operano nel settore dei diritti sociali, previdenziali e sanitari».

5.1 MANZI, MARINO, CÒ

Art. 6.

Al comma 1, dopo la parola: «attività», aggiungere la seguente: «operative».

6.9 MONTAGNINO

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

6.8 NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «del lavoro», aggiungere le seguenti: «e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche».

6.10

MONTAGNINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro. Il numero dei collaboratori per ogni ufficio non può essere superiore a quello dei lavoratori subordinati o comandati addetti al medesimo ufficio».

6.6

BEDIN

Al comma 2, sopprimere la parola: «occasionalmente».

6.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere la parola: «occasionalmente».

6.7

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «per lo svolgimento dei compiti di informazione» sino a: «erogatori delle prestazioni» con le seguenti: «con compiti di forniture di informazioni, di mera istruzione delle pratiche, ovvero, di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori e su indicazione di questi ultimi alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni».

6.3

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 2, dopo la parola: «operatori», sopprimere le parole: «o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni».

6.1

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 2, dopo le parole: «al rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «autorizzate secondo accordo ed».

6.4 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le seguenti: «e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche».

6.11 MONTAGNINO

Al comma 3, sostituire le parole da: «di organismi» sino a: «di cui all'articolo 2.» con le seguenti: «di operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o con l'associazione promotrice o con organismi, anche autonomi, promossi dai medesimi. In tale ultimo caso resta ferma la responsabilità di gestione dell'istituto di patronato».

6.5 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «enti pubblici» con le seguenti: «enti previdenziali».

7.3 BEDIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Rientrano tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione, la consulenza e l'assistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché per gli adempimenti amministrativi richiesti per l'inizio, la variazione o la cessazione di qualsivoglia attività lavorativa dipendente o autonoma».

7.1 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

Sostituire il comma 2, come segue:

«2. Rientrano tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione, la consulenza e l'assistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché per gli adempimenti amministrativi richiesti per l'inizio, la variazione o la cessazione di qualsivoglia attività lavorativa dipendente o autonoma».

7.4 NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'informazione e la consulenza» con le seguenti: «l'informazione, la consulenza e la tutela» e sopprimere la parola: «connessa».

7.5

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'adempimento» con le seguenti: «ai fini dell'adempimento».

7.2

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 2, in fine, dopo la parola: «civile» aggiungere le seguenti: «anche per eventi infortunistici».

7.6

MONTAGNINO

Art. 8.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori».

8.1

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori» con le seguenti: «con la possibilità che la scelta dei consulenti per l'individuazione di tali fondi sia libera».

8.4

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-...) l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali»;

«d-...) gli adempimenti burocratico-amministrativi richiesti per l'inizio e la cessazione di qualsivoglia attività lavorativa dipendente o autonoma, sotto forma di impresa individuale o societaria, purchè in quest'ultimo caso si tratti di società di persone o società unipersonali a responsabilità limitata di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88».

8.3

BONATESTA, MULAS, FIORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Per le prestazioni di cui al comma 1, i cittadini possono rivolgersi anche a soggetti diversi dagli istituti di patronato».

8.5 NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «salve le eccezioni stabilite dalla presente legge».

8.2 MANZI, MARINO, CÒ

Art. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nelle quali» fino alla fine del comma.

9.1 MANZI, MARINO, CÒ

All'emendamento 9.4 sostituire le parole: «non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» con le seguenti: «non superiore a 30 milioni».

9.4/1 MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

9.4 IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere la parola: «non».

9.2 MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 3, sopprimere la parola: «non».

9.3 MONTAGNINO

Art. 10.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «promozionali» con le seguenti: «di sostegno».

10.13

IL GOVERNO

All'emendamento 10.14 sopprimere le parole: «e sopprimere la parola “fiscale,”».

10.14/1

PELELLA, PILONI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «risparmio» aggiungere la seguente: «previdenziale,» e sopprimere la parola: «fiscale,».

10.14

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni,» aggiungere le seguenti: «e di organismi comunitari,».

10.15

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «convenzioni» aggiungere le seguenti: «non onerose».

10.1

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale».

10.5

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «possono svolgere» aggiungere le seguenti: «anche mediante stipula di convenzione».

10.4

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo.

10.9

IL GOVERNO

Al comma 2 dopo le parole: «n. 413» aggiungere, in fine, le seguenti: «ovvero stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti».

10.6

MONTAGNINO

Sopprimere il comma 3.

10.2

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 3, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze».

10.10

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale».

10.7

MONTAGNINO

Sopprimere il comma 4.

10.3

MANZI, MARINO, CÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «comma 1, lettera b),» e sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze,».

10.11

IL GOVERNO

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale».

10.12

MONTAGNINO

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base di apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «secondo linee-guida uniformi».

12.1

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Art. 14.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla struttura organizzativa» aggiungere le seguenti: «in Italia e».

14.1 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Art. 15.

Al comma 2 sopprimere le parole: «utilizzando le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 13».

15.1 MANZI, MARINO, CÒ

Art. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di gravi irregolarità amministrative il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8».

16.2 IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di scioglimento le pratiche in corso sono immediatamente trasferite ad altro istituto, al quale è altresì destinato il personale e l'eventuale patrimonio dell'istituto sciolto».

16.1 MANZI, MARINO, CÒ

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.2 NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

17.1

MANZI, MARINO, CÒ

Art. 18.

All'emendamento 18.3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sindacali e di categoria» con la seguente: «promotrici».

18.3/1

PELELLA

All'emendamento 18.3, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «promotrici» nonchè le parole: «sindacale e di categoria».

18.3/2

PELELLA

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. - (Trattamento fiscale) -. 1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni sindacali e di categoria, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali promotrici, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione sindacale o di categoria promotrice».

18.3

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «o da convenzioni con organismi privati».

18.1

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Art. 20.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per il proseguimento dello svolgimento dell'attività in forma consortile. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3».

20.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

QUESTIONE DI COMPETENZA

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione*

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(Approvazione di questione di competenza)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale fa presente che la Sottocommissione per i pareri, in sede di esame dei disegni di legge in titolo assegnati alla Commissione 11^a, aveva riscontrato il carattere eminentemente sanitario di molte delle disposizioni recate dai due testi. L'Ufficio di Presidenza, investito della questione, ha quindi deliberato la sua iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, in vista di una rivendicazione di competenza primaria ovvero di una assegnazione dei disegni di legge all'esame della Commissione sanità, unitamente alla Commissione lavoro e previdenza sociale.

Dopo interventi dei senatori CAMPUS e TOMASSINI, che sottolineano il carattere sanitario dei disegni di legge in titolo, la Commissione delibera di rivendicarne la competenza primaria.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile 1997.

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale ricorda che nella seduta precedente si era proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Il Comitato ha svolto una serie di audizioni e di attività di documentazione e di approfondimento, a conclusione delle quali egli ha elaborato un testo unificato che è stato trasmesso ai componenti del comitato stesso.

Anche se è mancata una sede di confronto su tale testo in sede ristretta, dal momento che le due sedute del comitato ristretto convocate prima della sospensione dei lavori sono andate deserte, in considerazione dell'approfondito esame di cui è stata oggetto l'intera materia e anche dell'estrema attualità assunta dalla problematica del *doping* – attualità che ha determinato anche una sollecitazione da parte del Vicepresidente del Consiglio alla Presidenza del Senato per una rapida definizione della nuova normativa – egli ha ritenuto di portare il testo unificato da lui predisposto direttamente all'attenzione della Commissione plenaria. Egli ritiene inoltre che, proprio per favorire una rapida conclusione dei lavori, possa essere opportuno chiedere il trasferimento alla sede deliberante, proposta questa che ha già trovato un generale consenso nella seduta dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che ha avuto luogo quest'oggi, nel corso del quale alcuni componenti hanno anche richiesto che, individuando un'opportuna sede informale, possa essere svolto, alla luce dei fatti nuovi emersi in relazione agli avvenimenti di quest'estate, un supplemento di audizioni.

Il senatore SERVELLO, nell'assicurare la disponibilità del Gruppo di Alleanza nazionale ad appoggiare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, rileva però la grave anomalia determinata dalla contemporanea assegnazione alla Commissione giustizia del disegno di legge n. 3412, avente quale primo firmatario il senatore Calvi, che tratta la problematica del doping sotto l'aspetto strettamente penalistico.

Questa situazione evidentemente, soprattutto se si tiene conto del fatto che anche il testo presentato dal relatore contiene una serie di sanzioni penali, rischia, se non risolta, di creare rallentamenti nell'esame di

un provvedimento che invece, anche indipendentemente dai recenti episodi che hanno determinato l'intervento della giustizia penale, dovrebbe essere approvato con la massima celerità.

Il RELATORE fa presente che tra i disegni di legge originariamente assegnati alla Commissione vi era anche il n. 1797, di iniziativa del senatore Calvi, che aveva appunto ad oggetto la repressione penale dell'attività di doping, e sulla base del quale egli aveva elaborato le norme penali inserite nel testo unificato.

Successivamente però il senatore Calvi ha ritirato il suddetto disegno di legge, presentandone un altro che è stato assegnato alla Commissione giustizia.

Dopo interventi del senatore TOMASSINI, che concorda sulla necessità, prospettata dal senatore Servello, di risolvere quella che si profila come una situazione estremamente confusa sul piano procedurale, e del senatore DI ORIO, il quale ritiene che il carattere di intervento sul codice penale rivestito dal disegno di legge del senatore Calvi ne giustifichi l'assegnazione alla Commissione giustizia e che ciò non ostacoli l'esame da parte della Commissione sanità dei disegni di legge in titolo, il RELATORE illustra il testo unificato rilevando come esso abbia tentato di conseguire una proficua sintesi di tutti i disegni di legge presentati.

In particolare egli si sofferma sulla definizione di *doping*, che è mutuata da quella della convenzione di Strasburgo, sul ruolo del comitato nazionale per la tutela delle attività sportive, che introduce un elemento di forte controllo istituzionale, sui nuovi criteri per l'individuazione dei laboratori abilitati alle analisi cliniche in funzione del controllo sul *doping* e sulle disposizioni per il controllo dell'immissione sul mercato dei farmaci contenenti sostanze utilizzabili per finalità di *doping*.

Dopo un intervento del senatore DE ANNA che, nell'esprimere vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene però che debba essere studiata anche la possibilità di integrare la normativa con le disposizioni relative al *doping* degli animali utilizzati nelle competizioni sportive, il senatore MONTELEONE si associa alla valutazione positiva del testo illustrato dal relatore e propone il rinvio ad una prossima seduta dell'apertura della discussione generale, anche per consentire lo svolgimento, in sede informale, di una serie di audizioni dirette a approfondire aspetti delle tematiche del *doping* emersi nel corso dei noti avvenimenti di questa estate.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1637, 1660, 1714 E 1945**

**DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL
DOPING**

Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psichica e fisica degli atleti.

2. Si definiscono *doping*, e sono perseguiti secondo quanto previsto dalla presente legge, la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale e l'uso da parte di questi, di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonché qualsiasi pratica inerente alle predette sostanze non giustificata da documentazioni patologiche ed effettuata con l'intento di migliorarne le prestazioni agonistiche o di modificarne le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero di modificare i risultati di controlli sull'uso delle suddette sostanze.

3. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene annualmente aggiornato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO).

Art. 2.

(Comitato nazionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping)

1. Per gli scopi e gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito il comitato nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato Comitato.

2. Sono membri di diritto del Comitato il Vicepresidente del Consiglio con delega allo sport, che lo presiede, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o loro delegati, il Presidente del CONI, il Presidente della Commissione scien-

tifica antidoping, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità e il Presidente della Federazione medico-sportiva. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, un pediatra e due medici specialisti dello sport, designati dal Presidente del Consiglio su proposta del Parlamento, individuati sulla base della loro competenza scientifica nei settori della lotta al doping e delle politiche sanitarie.

Art. 3.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) ratifica l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal Comitato Olimpico Internazionale, i criteri per l'effettuazione dei controlli anti-*doping*, approvando periodicamente programmi di esecuzione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati ad effettuarli, in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di *standard* tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

c) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;

d) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*, in attuazione in particolare della convenzione contro il *doping* fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo delle droghe.

Art. 4.

(Nucleo di valutazione)

1. È istituito presso il comitato di cui all'articolo 2 il nucleo di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative per la lotta al *doping* di seguito denominato nucleo.

2. Il nucleo di valutazione è composto da quindici membri, nominati dal comitato di cui all'articolo 2 e rappresentanti di organizzazioni che operano nell'ambito sportivo, anche se non aderenti al CONI, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori.

3. Il nucleo svolge funzioni di consulenza del comitato di cui all'articolo 2, in particolare con riferimento alla valutazione dell'impatto sociale delle decisioni assunte in materia di *doping* e di loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute dei giovani

che esercitano attività sportiva e svolgere a tal fine attività di consulenza per il comitato;

Art. 5.

(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni sanitarie, partecipano all'attuazione di programmi educativi preventivi e riabilitativi volti alla tutela delle attività sportive e alla lotta contro il *doping*.

2. In attuazione dei programmi di cui al comma precedente, le regioni, con la collaborazione delle federazioni sportive, in occasione di impegni agonistici di carattere dilettantistico e in corso di allenamento possono disporre, previo consenso rilasciato preventivamente dagli atleti o dalle persone che esercitano la potestà dei genitori, controlli di parametri ematici ed urinari effettuati presso i laboratori individuati dalla regione avvalendosi, per l'effettuazione dei controlli clinici e dei prelievi dei liquidi, di medici iscritti in un apposito elenco regionale.

Art. 6.

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti pubblici privati, sono tenuti ad inserire nei loro regolamenti il divieto di assumere le sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 e a stabilire, fatte salve le norme fissate dai regolamenti sportivi internazionali, adeguate sanzioni per i trasgressori e per gli atleti che rifiutino di sottoporsi ai controlli di cui al comma 1 lettera *b*) dell'articolo 3.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti altresì a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto per le norme di tutela della salute della presente legge.

3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

Art. 7.

(Compiti della Federazione medico sportiva italiana)

1. La Federazione medico sportiva italiana (FMSI) cura l'aggiornamento e l'informazione degli operatori sanitari sulle problematiche inerenti il *doping*.

Art. 8.

(Medicinali contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di

crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1, hanno l'obbligo di trasmettere ogni sei mesi al Ministero della sanità, dipartimento per la valutazione dei farmaci e al comitato di cui all'articolo 2 i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le specialità medicinali che contengono principi attivi contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

3. Le confezioni dei medicinali di cui al comma precedente devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dal comitato di cui all'articolo 2.

4. Sono proibite le sperimentazioni cliniche di medicinali, sostanze attive e metodi di diversa natura condotte allo scopo di documentarne l'efficacia nel migliorare prestazioni o risultati agonistici o nel modificare o alterare i risultati dei controlli antidoping. Le sperimentazioni cliniche di medicinali o metodologie terapeutiche che comprendono l'impiego di anabolizzanti, ormoni peptidici, ormoni di crescita e altre sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono sempre sottoposte al parere del Comitato etico nazionale e devono essere comunicate al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 9.

(Divieto di partecipazione a competizioni sportive)

1. Qualora, in presenza di condizioni patologiche accertate e certificate dal medico sulla base di protocolli terapeutici che rispettino le condizioni del paziente e la natura della patologia, venga prescritto all'atleta qualsiasi trattamento attuato con le modalità ed i dosaggi indicati dalla farmacopea ufficiale, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e non può partecipare a competizioni sportive finchè dura l'effetto della malattia o del relativo farmaco.

Art. 10.

(Illecita fornitura di sostanze vietate)

1. Chiunque illegalmente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, sostanze contenute negli elenchi di cui comma 3 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la sostanza è acquistata all'estero e proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. La pena prevista dagli articoli 11 e 12 e dai commi 1 e 2 del presente articolo è aumentata fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni 18.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta a fini di distribuzione, o distribuisce sostanze contenute negli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

5. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 11.

(Sanzioni per il medico)

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestando la propria assistenza od opera, adotta, al di fuori di una provata esigenza terapeutica ed allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, provvedimenti terapeutici o prescrive o fornisce farmaci all'atleta, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La condanna per il delitto previsto dal comma 1 comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione medica.

Art. 12.

(Sanzioni per il farmacista)

1. Il farmacista che, in assenza di specifica ricetta medica, fornisce all'atleta farmaci di cui all'articolo 1 o che comunque richiedono la ricetta medica, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La condanna per il delitto dal comma 1 comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione di farmacista.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 2, valutati in lire un miliardo per l'anno 1998 e due miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

232^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 10,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) *SERVELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore RIZZI illustra, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.11, 8.13, 8.17 e 8.18; illustra altresì gli emendamenti 8.3, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.21.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 8.2, 8.7 e 8.19.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 8.23, 8.25 e 8.24.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 8.8 e 8.10, nonchè l'emendamento 8.9 dopo averlo fatto proprio.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 8.20 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 8.0.1.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.0.1, invitando i proponenti degli emendamenti 8.19 e 8.20 a ritirarli per aggiungere la loro firma al predetto emendamento aggiuntivo. Si dichiara comunque disponibile a ridiscutere in Assemblea sia gli emendamenti 8.13 e 8.19, sia la questione posta dall'emendamento 8.10, che potrebbe funzionare come incentivo solo qualora alla prevista riduzione della detrazione fiscale si accompagnasse un'agevolazione per i soggetti che adottano il cosiddetto «secondo canale».

Il sottosegretario MATTIOLI si associa al parere del relatore sottolineando che il Governo manterrà comunque una posizione contraria a quelle proposte dalle quali può derivare un aumento del carico fiscale sulla casa.

Senza discussione sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.23 (di identico tenore), 8.6 e 8.7.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 8.8, insistendo per una valutazione più approfondita dell'emendamento 8.10.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 8.9, previo intervento del relatore PAROLA, secondo il quale occorrerebbe valutare nel complesso gli effetti ed il costo di tutte le agevolazioni previste e previa dichiarazione di voto contrario del senatore SPECCHIA, l'emendamento 8.10 è posto ai voti e respinto.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.25 (di identico tenore), 8.15 e 8.24 (di identico tenore).

Il senatore RIZZI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.16, rilevando la particolare vessazione cui si troverebbe sottoposto il proprietario che, in presenza di una prolungata moro-

sità del conduttore, dovrebbe continuare a versare le imposte sul canone di locazione fino a procedimento giurisdizionale concluso.

Il senatore SPECCHIA concorda con il senatore Rizzi.

Su invito del presidente GIOVANELLI, secondo il quale l'emendamento merita attenzione in quanto ispirato ad un criterio di equità sostanziale, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CAPALDI (che rileva come in generale la tassazione non venga effettuata secondo il criterio della percezione dei redditi), BORTOLOTTO (secondo il quale il testo non prefigura una tassazione illegittima prevedendo anzi la trasformazione di quanto pagato e non dovuto in credito di imposta), POLIDORO (che esprime perplessità sull'emendamento associandosi a quanto sostenuto dai senatori Capaldi e Bortolotto), RIZZI (il quale sottolinea che con la bocciatura di tale emendamento la maggioranza si assume la responsabilità di un atteggiamento di totale sfiducia nei confronti del contribuente).

Sul punto il sottosegretario MATTIOLI esprime sorpresa nei confronti dell'atteggiamento del senatore Rizzi, ricordando che alla Camera dei deputati il comma 5 nel testo attuale è derivato anche dall'approvazione di un emendamento dell'opposizione, che anzi ha individuato in tale aspetto una delle parti più qualificanti del provvedimento; in ogni caso, non vi è alcuna penalizzazione del contribuente, che avrà una restituzione di quanto pagato e non dovuto.

Dopo che si è associato il relatore PAROLA, l'emendamento 8.16 è posto ai voti e respinto.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 8.17 e 8.18.

I senatori BORTOLOTTO e CAPALDI, accogliendo l'invito del relatore, ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.19 e 8.20 aggiungendo la firma all'emendamento 8.0.1.

Posto, quindi, ai voti l'emendamento 8.21 è respinto. È poi accolto l'articolo 8.

In sede di esame dell'emendamento 8.0.1, il senatore CARCARI-NO esprime l'avviso che sarebbe preferibile ritirare anche tale emendamento e ripresentare un testo riformulato in Assemblea.

Dopo che il relatore PAROLA ha ribadito la propria preferenza per il testo dell'emendamento 8.0.1, ed il sottosegretario MATTIOLI ha invece ventilato anche la possibilità di integrarlo solamente con l'inserimento di enti e istituzioni già esentati dall'IRPEG, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 9.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 9.1, 9.3 e 9.5; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 9.2.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 9.4.

Il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 9.

Dopo un invito dei senatori SPECCHIA e RIZZI ad eliminare la limitazione geografica contenuta nel comma 1 dell'emendamento 9.1, il senatore BORTOLOTTO ne mantiene il testo dichiarando voto favorevole.

L'emendamento 9.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO, respinge anche l'emendamento 9.2.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 9.3 e 9.5.

Il senatore POLIDORO ed il presidente GIOVANELLI rilevano la natura meramente programmatica del comma 1 dell'articolo 9, della cui efficacia il relatore PAROLA si riserva di approfondire la valutazione.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore SPECCHIA, non in rapporto al contenuto ma per la formulazione di mero auspicio contenuta nel testo, l'articolo 9 è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 10.1, 10.10 e 10.13.

Il senatore POLIDORO, ritirato l'emendamento 10.2, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 10.3.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.11, 10.12 e 10.14.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 10.8, il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 10.9, seguito dal senatore CAPALDI che illustra l'emendamento 10.15.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario a tutti gli emendamenti proposti sull'articolo 10, eccettuato l'emendamento 10.3 su cui è favorevole; laddove gli emendamenti 10.12 e 10.14 fossero trasformati in un ordine del giorno, esprimerebbe su di esso parere favorevole.

Il sottosegretario MATTIOLI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, dichiarando che il Governo preannuncerebbe un avviso favorevole in Assemblea nell'eventualità di un ordine del giorno redatto nei termini suggeriti dal Relatore.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 10.1, il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 10.9 ed aggiunge firma all'emendamento 10.3, sul quale si dichiara favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 10.3; indi sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 e 10.15.

La Commissione accoglie l'articolo 10 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
(A007 000, C13ª, 0037ª)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che, a seguito dell'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 3499, l'ordine del giorno della Commissione di domani e dopodomani è integrato con la discussione del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,05.

233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO. - Modifica all' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) *SERVELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 11 del testo base.

Il senatore RIZZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.1.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 11.2.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.3; illustra altresì l'emendamento 11.4.

Previ pareri contrari di Relatore e di Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 11, la Commissione respinge l'emendamento 11.1.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore BORTOLOTTO e contrario del senatore SPECCHIA, la Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 11.3 e 11.4, di contenuto identico.

La Commissione conviene poi sull'articolo 11 del testo base.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 12.

Il senatore RIZZI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 12.1,

12.4, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.14. Illustra poi gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.8 e 12.13.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha illustrato l'emendamento 12.16, il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 12.12 e 12.0.1, mentre il senatore VELTRI illustra l'emendamento 12.15.

Il relatore PAROLA suggerisce una modifica all'emendamento 12.15, cui condiziona l'espressione del parere favorevole; è invece contrario a tutti gli altri emendamenti illustrati; il sottosegretario MATTIOLI si uniforma al parere del Relatore.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4.

Dopo aver respinto, con unica votazione, gli emendamenti 12.5 e 12.16 (di contenuto identico), la Commissione respinge l'emendamento 12.6.

Dopo aver respinto, con unica votazione, gli emendamenti 12.7 e 12.8 (di contenuto identico), la Commissione respinge – con separate votazioni – gli emendamenti 12.9, 12.10 e 12.11.

Dopo aver respinto, con unica votazione, gli emendamenti 12.12 e 12.13 (di contenuto identico), la Commissione respinge l'emendamento 12.14.

Il senatore VELTRI accoglie i suggerimenti avanzati dal relatore, riformulando l'emendamento 12.15 in un nuovo testo che intende recepire anche talune osservazioni (critiche nei confronti del mancato coordinamento tra l'emendamento e l'articolo cui si riferisce) avanzate dal senatore SPECCHIA.

Dopo che il senatore CARCARINO ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 12.15 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione, che successivamente conviene sull'articolo 12 nel testo emendato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 12.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 13.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 13.1, 13.4 e 13.6.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 13.2 e 13.9.

Il presidente GIOVANELLI, data notizia del ritiro dell'emendamento 13.3, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 13.7.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 13.5, così come il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 13.8.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Il relatore PAROLA, rimessosi al Governo sull'emendamento 13.2, si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti illustrati, eccettuato l'emendamento 13.7 (cui è favorevole e sul quale invita tutti i proponenti in materia a convergere) e l'emendamento 13.0.1 (più utilmente riformulabile come emendamento al comma 3 dell'articolo 13 del testo-base).

Il sottosegretario MATTIOLI si uniforma al parere espresso dal relatore sugli emendamenti all'articolo 13; quanto all'emendamento 13.2, si dichiara contrario ribadendo che il termine di 180 giorni è applicabile alle sole disposizioni dell'articolo 6. Ad un intervento del senatore SPECCHIA, che ricorda diverse dichiarazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici ad un quotidiano pubblicato stamane, il Sottosegretario precisa che solo il pessimo livello della professionalità di un giornalista può aver indotto ad equivocare dichiarazioni meramente riproduttive del contenuto di un emendamento accolto nel corso del presente *iter*.

La Commissione respinge l'emendamento 13.1 nonchè, con separata votazione, l'emendamento 13.2 (al quale aveva aggiunto firma il senatore BORTOLOTTO).

Ritirati tutti i rimanenti emendamenti proposti all'articolo 13 dai senatori Polidoro, Bortolotto, Rizzi, Specchia e Carcarino, essi aggiungono firma all'emendamento 13.7 che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore VELTRI, ritirato l'emendamento 13.0.2, trasforma l'emendamento 13.0.1 nell'emendamento 13.10, sul quale il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI sono favorevoli.

L'emendamento 13.10 è accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta notturna.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C13^a, 0006^o)

Il presidente GIOVANELLI convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che avrà luogo immediatamente dopo la fine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

234^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 20,55.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C13^a, 0002^o)

Il senatore RIZZI lamenta che il processo verbale della seduta pomeridiana del 10 settembre 1998 rechi un suo intervento in termini apparentemente contraddittori: gli si ascrive una mera aggiunta di firma «agli emendamenti del proprio Gruppo», cui fa seguito un loro contestuale ritiro.

Il presidente GIOVANELLI prende atto delle dichiarazioni testè rese, ricordando che l'aggiunta di firma non era naturalmente riferita agli emendamenti a firma del senatore Rizzi, bensì a quelli di altri senatori appartenenti al suo Gruppo in quel momento assenti: i loro nominativi sono agevolmente rinvenibili nell'allegato al riassunto dei lavori, che pubblica integralmente il testo degli emendamenti ed i relativi proponenti.

Il senatore VELTRI ricorda che la formula di cortesia, con la quale si evita la decadenza di un emendamento i cui proponenti sono assenti, ha maturato già in passato una prassi consolidata rappresentata dall'aggiunta di firma contestuale al ritiro. Non è del verbalizzante l'apparente aporia, bensì appartiene ad un uso parlamentare radicatosi che potrebbe cedere in futuro a formule più agili.

IN SEDE REFERENTE

(3393) Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(536) *CARCARINO ed altri: Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri: Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri: Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO: Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) *SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione per il disegno di legge n. 3393; proposta di assorbimento per i disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente GIOVANELLI dà conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni 2^a e 5^a, entrambi favorevoli sul testo con osservazioni.

Si passa alla votazione dell'articolo 13, sul quale il senatore RIZZI dichiara voto contrario lamentando che in esso l'impegno del Governo e della maggioranza a redigere testi normativi comprensibili sia assolutamente disatteso.

La Commissione conviene a maggioranza sull'articolo 13, nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 14, si passa alla proposta del Presidente di conferimento al senatore Parola del mandato a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 3393, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, sottoponendo altresì la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente, nonché quelle di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e di dare mandato al relatore di apportare al testo le modifiche di forma e di coordinamento che si rendessero necessarie.

RICONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C13^a, 0007^o)

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che ha avuto luogo immediatamente dopo la fine della seduta pomeridiana della Commissione, non ha terminato i suoi lavori stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea; esso è pertanto riconvocato al termine della presente seduta notturna.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3393**Art. 8.**

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo, e quello delle loro pertinenze, è soggetto all'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento.

02. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“1. Il reddito dei fabbricati, quando non è soggetto ad imposta sostitutiva, è costituito dal reddito risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo”.

03. Le detrazioni di cui al presente articolo non escludono l'applicazione delle altre agevolazioni in materia fiscale previste dalla vigente normativa».

8.1

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, le riduzioni forfettarie del reddito derivante dal canone di locazione, previste dall'articolo 34, comma 4-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 30 per cento per i redditi derivanti da contratti di locazione in corso, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, a seguito di accordi definiti in sede locale e nel rispetto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4, mentre non sono applicate ai redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo o rinnovati ad altre condizioni.

1-*bis*. Nei suddetti comuni e per i contratti stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 il corrispettivo annuo, ai fini della determinazione della base imponibile, per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, è assunto nella misura del 70 per cento».

8.2

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Nei comuni» fino a: «21 febbraio 1989, n. 61».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

8.3 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.».

8.4 CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Nei comuni» sino a: «modificazioni».

8.5 PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, sopprimere da: «Nei comuni di cui all'articolo 1» fino a: «e successive modificazioni».

8.23 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei comuni» fino a: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» con le seguenti: «Il reddito derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2».

8.6 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, primo periodo, sostituire, in fine, le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento», nonchè, al secondo periodo, sostituire, in fine, le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

8.7 BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il reddito imponibile derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge non si applica quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917».

8.8 CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni di cui al comma 1, nei casi in cui il contratto venga prorogato di ulteriori quattro anni oltre la scadenza del secondo periodo di locazione, e così successivamente, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 15 per cento».

8.9

FIORILLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il reddito imponibile dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, la detrazione fiscale prevista dall'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta al 10 per cento».

8.10

CARCARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, il reddito derivante dai contratti di locazione aventi ad oggetto edifici sottoposti a tutela, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e a quelli inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9, è ridotto del 40,5 per cento ai fini di ogni imposta per la quale costituisca la base imponibile. Tale detrazione non esclude l'applicazione delle altre agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia fiscale».

8.11

PASTORE, MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

8.12

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Sopprimere il comma 4.

8.13

PASTORE, MANFREDI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

8.14

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

8.25 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale».

8.15 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale».

8.24 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 5, sostituire le parole da: «I redditi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «I redditi derivanti da contratti di locazione, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito imponibile dal momento dell'inizio del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e fintanto che permanga tale situazione. I redditi percepiti a seguito dell'accertamento del procedimento di convalida di sfratto concorrono alla determinazione del reddito del periodo di imposta in cui sono liquidati dal giudice e nella misura effettivamente incassata».

8.16 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dal momento della conclusione» con le seguenti: «purchè risultino dagli atti».

8.17 PASTORE, MANFREDI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «come da» sino a: «per morosità».

8.18 PASTORE, MANFREDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I fondi per la previdenza complementare disciplinati dal decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, ed ogni altro fondo, ente e istituzione che detengono direttamente immobili destinati alla locazione abitativa ed i cui redditi ricavati dai canoni di locazione sono esentati ai fini dell'applicazione dell'IRPEG, seguiranno ad avvalersi del regime di esenzione esclusivamente ove stipulino o rinnovino contratti di locazione disciplinati in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3».

8.19

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. I fondi per la previdenza complementare disciplinati dal decreto legislativo n. 124 del 28 aprile 1993, ed ogni altro fondo, ente e istituzione che detengono direttamente immobili destinati alla locazione abitativa ed i cui redditi ricavati dai canoni di locazione sono esentati ai fini dell'applicazione dell'IRPEG, seguiranno ad avvalersi del regime di esenzione esclusivamente ove stipulino o rinnovino contratti di locazione disciplinati dall'articolo 2, comma 3 della presente legge».

8.20

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), qualora i relativi contratti di locazione siano stati stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3».

8.21

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che detengono direttamente beni immobili possono anch'essi optare per la libera determinazione dei canoni di locazione, oppure viceversa per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, terzo comma della presente normativa. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili saranno soggetti all'IRPEG».

8.0.1

BESOSTRI

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Agevolazioni fiscali nei confronti del conduttore*). – 1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il conduttore di un alloggio ad uso abitativo, con reddito imponibile lordo inferiore a lire 35 milioni annui se il nucleo è composto da una sola persona, ovvero con reddito complessivo familiare inferiore a lire 47 milioni annui se il nucleo è composto da due persone, ovvero con reddito complessivo familiare inferiore a lire 55 milioni se il nucleo è composto da tre persone, con ulteriore aumento di 5 milioni per ogni componente oltre il terzo, ha diritto di portare in detrazione d'imposta, con l'aliquota al 25 per cento, l'ammontare annuo del canone di locazione. Le organizzazioni che assisteranno alla stipula dei contratti di affitto, agiranno in qualità di sostituto d'imposta.

2. Il diritto alla detrazione decorre con la dichiarazione fiscale dell'anno successivo alla stipula o al rinnovo del contratto di locazione ovvero, per i contratti già in corso, dalla dichiarazione fiscale dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Ha diritto alla detrazione di cui al comma 1, in sostituzione del conduttore, anche uno dei componenti il nucleo familiare qualora il conduttore sia privo di reddito o risulti fiscalmente a carico, per l'anno d'imposta considerato, di un altro familiare.

4. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del numero dei componenti del nucleo familiare, anche in base a quanto previsto dal comma 3, vengono considerate tutte le persone anagraficamente conviventi nell'immobile nell'anno di imposta sul quale si richiede la detrazione.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, mediante l'istituzione di un fondo alla cui dotazione si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a partire dai redditi riferiti all'anno 2000, un fondo per la copertura delle minori entrate derivante dalla concessione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. La suddetta detrazione è concessa a favore dei conduttori con limite di reddito non superiore a quello previsto dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995, e successive modificazioni, quali limite di decadenza dal permanere in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi l'anno precedente ed è determinata in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento del canone corrisposto. Nel medesimo provvedimento collegato saranno definiti i criteri di applicazione del suddetto beneficio anche in relazione al reddito e alla composizione del nucleo familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione».

9.2

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2000».

9.3

DE LUCA Athos, BORTOLOTTI, SARTO

Al comma 1, dopo le parole: «sugli immobili» aggiungere il seguente periodo: «Le organizzazioni che assistono alla stipula dei contratti di locazione svolgono altresì le funzioni di sostituto di imposta a norma dell'articolo 21, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

9.4

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sopprimere la parola: «non».

9.5

DE LUCA Athos, BORTOLOTTI, SARTO

Art. 10.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi per il pagamento dei canoni di locazione nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche in consorzio tra loro, pure attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione allo scopo di favorire, d'intesa con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'incontro tra la domanda e l'offerta di immobili da destinare alla locazione».

10.1

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 3, sostituire le parole da: «per la locazione» con le seguenti: «allo scopo di favorire, d'intesa con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, la mobilità nel settore attraverso il riferimento di alloggi e l'incontro tra la domanda e l'offerta di immobili».

10.2

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 3, dopo le parole: «istituti per la locazione» aggiungere: «o promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione».

10.3

RESCAGLIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme assegnate al fondo nazionale sono utilizzate altresì per indennizzare il locatore per i danni subiti a causa di morosità del conduttore o per proroghe nel rilascio dell'immobile, di cui all'articolo 7».

10.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dei proprietari ed inquilini».

10.5

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «canone di locazione» aggiungere le seguenti: «ed i criteri per la determinazione degli indennizzi ai locatori di cui al comma 3».

10.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il recupero delle somme erogate a titolo di indennizzo ai locatori, di cui al comma 3, è attuato a carico dei conduttori morosi a cura della tesoreria, attraverso le società concessionarie per esazione di imposte».

10.7

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni ai sensi del comma 6» con le seguenti: «in rapporto al numero dei contratti di locazione ad uso abitativo registrati l'anno precedente per ogni regione».

10.8

COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in rapporto» con le seguenti: «in proporzione».

10.9

CARCARINO

Al comma 6, dopo le parole: «Trento e Bolzano» sostituire le parole: «possono concorrere» con le seguenti: «concorrono con contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al comma 9,».

10.10

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Sopprimere il comma 9.

10.11

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 3 è» aggiungere la seguente: «provvisoriamente».

10.12

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 9, al primo periodo, sostituire la parola: «600» con la seguente: «900».

10.13

DE LUCA Athos, BORTOLOTTI, SARTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministro del tesoro provvede, con le disponibilità di bilancio del 2002, a reintegrare le risorse dell'edilizia residenziale pubblica destinate ai lavoratori dipendenti, e anticipate al fondo di cui al presente articolo».

10.14

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, 8, comma 1, e 9 nonché quelle del presente articolo, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari in godimento ed agli stessi assegnatari».

10.15

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, dopo le parole: «l'organizzazione» aggiungere le seguenti: «, della quale faranno parte le associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale».

11.2

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'organizzazione» aggiungere le seguenti: «, della quale faranno parte le associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale».

11.3

BOSI, TAROLLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Osservatorio» aggiungere le seguenti: «, del quale fanno parte le associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

11.4

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 12. – 1. È nulla ogni deroga ai limiti di durata dei contratti stabiliti dalla presente legge».

12.1

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 1.

12.2

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È nulla ogni pattuizione volta a registrare un canone inferiore a quello pattuito».

12.3

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «nulla» con la seguente: «inefficace».

12.4

PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, dopo le parole: «contratto scritto e registrato» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i contratti che risultino stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

12.5

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «contratto scritto e registrato» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i contratti che risultino stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

12.16 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 1, dopo le parole: «e registrato» aggiungere le seguenti: «, stipulato dopo ed ai sensi della presente legge».

12.6 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 2.

12.7 PASTORE, MANFREDI

Sopprimere il comma 2.

12.8 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Sopprimere il comma 3.

12.9 PASTORE, MANFREDI

Sopprimere il comma 4.

12.10 PASTORE, MANFREDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso di pattuizioni in violazione a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 2, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali godute in forza della presente legge, il beneficiario è soggetto ad una sanzione dal duecento al trecento per cento delle imposte non pagate».

12.11 PASTORE, MANFREDI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12.12 CARCARINO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12.13

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Sopprimere il comma 5.

12.14

PASTORE, MANFREDI

Al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 2» aggiungere il seguente periodo: «Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto che non può eccedere quello definito ai sensi del precedente comma 3 dell'articolo 2 ovvero, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per motivi di studio, definito sulla base degli accordi di cui al precedente articolo 5, commi 2 e 3».

12.15

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Al comma 5, dopo le parole: «comma 3 dell'articolo 2» aggiungere il seguente periodo: «Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti per i motivi ivi regolati».

12.15 (Nuovo testo)

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito al sisma sulla base di ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del commissario delegato nominato con ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

12.0.1

MARCHETTI, CARCARINO

Art. 13.

Sopprimere i commi 1 e 3.

13.1 BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Sopprimere il comma 1.

13.2 CARCARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché l'articolo 1-bis, i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3, gli articoli 4, 5, 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61».

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.3 POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai contratti e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi vigenti in materia».

13.4 BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai contratti e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi 27 luglio 1978, n. 392 e del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

13.9 CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai giudizi che risultano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano a tutti gli effetti le leggi precedenti».

13.5 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai giudizi che risultano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano a tutti gli effetti le leggi precedenti».

13.8

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché l'articolo 1-bis, i commi 1, 4 e 5, e gli articoli 4, 5, 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61».

13.6

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data».

13.7

FOLLIERI

Al comma 3, dopo la cifra: «79», inserire le seguenti: «, limitatamente alle locazioni abitative».

13.10

VELTRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Con riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione disciplinati dal titolo I, capo II, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore altro vantaggio in contrasto con le predette disposizioni.

2. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal titolo I capo II della legge 27 luglio 1978, n. 392».

13.0.1

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norma transitoria)

Ai contratti e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti»

13.0.2

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

Disegno di legge: *«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri) (S. 3393)*

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione- parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, *Relatore*, intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, chiede che il presidente si adoperi affinché i pareri che la Commissione esprime siano portati adeguatamente a conoscenza dei componenti delle commissioni di merito, così da rendere utile il lavoro della Commissione per le questioni regionali nell'ambito dell'istruttoria legislativa dei vari provvedimenti sottoposti al suo esame.

Passando quindi al disegno di legge in titolo, ritiene che la Commissione possa senz'altro formulare un parere favorevole, anche tenuto conto della ispirazione costante del disegno di legge medesimo al principio di sussidiarietà. Le osservazioni che il relatore propone di inserire riguardano infatti solo due aspetti di dettaglio. In particolare, ritiene che debba affermarsi la necessità che i comuni effettuino un'attività di controllo sul legittimo esercizio della facoltà di disdetta dei contratti di locazione ai sensi dell'articolo 3, terzo comma del disegno di legge in esame. Inoltre, giudica impropria la destinazione dei fondi *ex* Gescal alla costituzione, da parte dei comuni, di vere e proprie agenzie immobiliari, secondo quanto prevede l'articolo 10, terzo comma.

Dopo che il Presidente Mario PEPE ha assicurato che prenderà gli opportuni contatti con il relatore in commissione di merito per far sì che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere venga tenuto nel debito conto, interviene il deputato Daniele FRANZ. Egli afferma di ritenere necessario che il disegno di legge proceda nel suo *iter* per l'indiscutibile esigenza di dare una nuova regolamentazione al delicato settore delle locazioni. Peraltro, giudica indispensabile un esame molto attento, in quanto diverse disposizioni suscitano motivi di perplessità. Cita a titolo di esempio l'articolo 1, quarto comma, che impone la forma scritta ai contratti di locazione senza alcuna utilità apparente. Per quanto poi concerne la previsione della durata minima quadriennale del contratto di locazione, lamenta il fatto che non si sia tenuto conto della possibilità di prevedere contratti di durata transitoria per i lavoratori.

Il deputato Luisa De Biasio Calimani, *Relatore*, nel sottolineare che l'utilizzo indiscriminato dell'istituto della locazione di natura transitoria comporterebbe il rischio di vanificare del tutto la nuova normativa, fa presente che l'articolo 5, primo comma, demanda a un decreto ministeriale, emanato previa concertazione tra le associazioni di categoria interessate, l'individuazione delle fattispecie a cui sono riconducibili esigenze abitative di natura transitoria, individuazione che appare invece assai problematica a livello legislativo. In tale contesto si terrà conto delle esigenze rappresentate dal deputato Franz e anche di altre parimenti meritevoli di uguale trattamento.

Il deputato Daniele FRANZ esprime preoccupazione per il fatto che si lasci comunque ad una sede diversa da quella parlamentare il compito di riconoscere la possibilità del ricorso alla locazione di natura transitoria per esigenze abitative temporanee dei lavoratori, mentre nel comma 2 dell'articolo 5 si è specificamente riconosciuta la figura della locazione transitoria per gli studenti universitari.

Il deputato Eugenio DUCA ritiene, al contrario, che il meccanismo previsto dall'articolo 4, secondo comma, del disegno di legge, dia ampia possibilità alle categorie interessate di individuare tutte le fattispecie in cui è opportuno prevedere locazioni transitorie.

Dopo che il deputato Daniele FRANZ ha confermato le sue perplessità in ordine al punto in questione, preannunciando la propria conseguente astensione, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la seguente proposta di parere favorevole, con osservazioni, del deputato Luisa De Biasio Calimani, *Relatore*:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3393, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

condivise l'ispirazione e le finalità del provvedimento, pur migliorabile sotto taluni profili di merito, come in particolare per quanto concerne l'articolo 6, ove sarebbe opportuno prevedere espressamente che,

nei periodi di sospensione dell'esecuzione degli sfratti legalmente disposta, a fronte dell'obbligo a carico del conduttore di corrispondere l'indennità di occupazione restino ferme le obbligazioni a carico del locatore di cui all'articolo 1575 del codice civile;

riconosciuta, inoltre, la generale coerenza del provvedimento con il principio di sussidiarietà, che trova attuazione nei poteri conferiti a regioni, comuni e associazioni di proprietari e inquilini, in ordine alla definizione dei contratti di locazione e dei criteri per il sostegno del mercato delle locazioni;

ritenuta, peraltro, la necessità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sugli articoli 3 e 10 del disegno di legge in esame;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 3, si ritiene necessaria un'attività di effettivo controllo da parte degli enti locali;

b) con riferimento all'articolo 10, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la Commissione ritiene improprio destinare i fondi ex Gescal per la costituzione di agenzie o istituti per la locazione«.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 19,20.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0021^o)

Il presidente Salvatore BIASCO propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti del Comitato Nazionale Sport per tutti, della CONFCOOPERATIVE, del CONI e della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

La Commissione consente e procede alle audizioni.

La seduta termina alle ore 21,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Salvatore Ladu.

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente
(A007 000, B31^a, 0023^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 6 agosto 1998, lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 14 settembre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 ottobre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 12 agosto 1998, lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 14 settembre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 ottobre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 25 agosto 1998, lo schema di decreto legislativo riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 14 settembre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 ottobre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, nella qualità di ministro delegato per lo spettacolo, ha trasmesso, con lettera in data 7 settembre 1998, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (Scuola nazionale di cinema), 8 gennaio 1998, n. 3 (Dipartimento spettacolo), 29 gennaio 1998, n. 19 (Biennale di Venezia) e n. 20 (INDA), 23 aprile 1998, n. 134 (Enti lirici).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 14 settembre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 ottobre 1998.

Schema di decreto legislativo recante la «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0016^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di adeguare i profili organizzativi dell'ISVAP alla crescente complessità delle funzioni di vigilanza del mercato assicurativo indotta dal mutamento del quadro normativo conseguente all'attuazione dei principi comunitari. Occorre inoltre garantire la protezione dell'utenza al fine di uno svolgimento equilibrato dei rapporti di mercato.

Ricorda che la relazione che accompagna il provvedimento fa spesso riferimento alla necessità di integrare il segmento assicurativo con quello bancario al fine di raggiungere una dimensione adeguata a sostenere la concorrenza comunitaria ed extracomunitaria. Ricordando che il mercato assicurativo italiano si colloca al quarto posto tra i mercati nazionali nell'Unione Europea, rileva che il mercato unico disegnato dai trattati istitutivi delle Comunità Europee e dell'Unione impone di passare da una visione del controllo autorizzativo *ex ante* ad un'ottica di vigilanza prudenziale che – come si legge nella relazione – controlla sostanzialmente le condizioni di parità nell'accesso e le dimensioni patrimoniali sufficientemente adeguate per garantire la solvibilità delle imprese. L'esigenza di armonizzare le politiche di vigilanza sul settore assicurativo si traduce nella necessità di adeguare i compiti e il ruolo dell'ISVAP al fine di realizzare uno sviluppo concorrenziale dell'intero comparto assicurativo. A tal fine si rende necessaria una modifica dell'assetto normativo concernente lo stesso ISVAP. Il provvedimento in esame attua

gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59: è indiscutibile che l'ISVAP rientri fra gli enti pubblici operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b). Illustrando nel merito il provvedimento, fa presente che l'articolo 1 prevede il trasferimento all'ISVAP delle competenze in precedenza attribuite al Ministero dell'industria in materia di albi concernenti il comparto assicurativo: risultano pertanto soppresse tutte le Commissioni istituite dalle relative leggi del 1979, del 1984 e del 1992. Per lo svolgimento di tali funzioni viene consentito all'ISVAP di assumere il competente personale del Ministero dell'industria che faccia domanda di partecipare al concorso disposto dal decreto legislativo. A tale proposito osserva che la disposizione del quarto comma dell'articolo 1 appare troppo dettagliata. Quanto all'articolo 2, viene adeguato il regime concernente la pubblicità degli atti emanati dall'ISVAP i più importanti dei quali sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'ISVAP presenta inoltre una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri che la trasmette al Parlamento. Relativamente a tale articolo, fa presente che la disposizione del comma 1 dell'articolo 2 potrebbe apparire pleonastica in quanto il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ISVAP è già previsto dall'articolo 16 della legge n. 576. Ritiene opportuna inoltre una armonizzazione tra le relazioni che l'ISVAP è già tenuto a trasmettere al Parlamento. L'articolo 3, muovendosi in una prospettiva di semplificazione delle procedure liquidatorie, assegna più ampi poteri e responsabilità ai Commissari liquidatori in tema di realizzo degli attivi, in coerenza con il rapporto più strettamente fiduciario instaurato con l'ISVAP. Nella stessa logica si colloca la possibilità di consentire la definizione della procedura attraverso il ricorso a una proposta di concordato in alternativa alla liquidazione e al riparto dell'attivo che spesso si rivelano misure antieconomiche e di lunga e complessa attuazione. In connessione a tale possibilità, si suggerisce di tener conto della proposta concordataria già prima dell'accertamento del passivo, potendo essere sufficiente una valutazione presuntiva dei debiti, eventualmente accompagnata da idonee garanzie per ipotesi di sopravvenienze. Si prevede inoltre che, qualora la situazione aziendale configuri concrete possibilità di pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi, in luogo della dichiarazione di decadenza l'ISVAP proponga al Ministro dell'industria la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. A quest'ultimo proposito osserva che la competenza del Ministero dell'industria a revocare l'autorizzazione è già chiaramente affermata dai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995: la disposizione del comma 1 dell'articolo 3 risulta pertanto pleonastica. Passando all'articolo 4, fa presente che esso reca l'insieme delle modificazioni necessarie ad assicurare un razionale assetto delle norme succedutesi nel tempo, distinguendo in modo più funzionale i compiti di indirizzo del Governo e quelli attribuiti alla competenza dell'ISVAP. In particolare, risultano meglio articolate le disposizioni concernenti l'attività dell'Istituto che già ora, in base alle norme vigenti, sono esercitate «in piena autonomia e nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento»: tuttavia alcune incertezze determinate dalla sovrapposizione delle disposizio-

ni in materia e da interpretazioni non sempre univoche, hanno reso opportuno, per taluni casi, e necessario, per altri, l'innovazione recata dal presente articolo. È stata pertanto confermata una integrale capacità organizzativa in materia di personale e di gestione della spesa; sul piano finanziario, poi, viene disposta la diretta fruizione del contributo di vigilanza che costituisce la disponibilità nei limiti della quale l'Istituto provvede a fronteggiare le spese per il proprio funzionamento, senza oneri per il bilancio dello Stato. Sul piano contabile, inoltre, è prevista la presentazione del bilancio consuntivo al controllo della Corte dei conti. Per quanto concerne la gestione e il reclutamento del personale, viene aumentato, da dieci a venti, il numero di professionalità esterne con contratti a termine.

Risulta di particolare rilievo, nel medesimo articolo 4, il comma 6, che consente la vigilanza dell'ISVAP anche nei casi di attività assicurative svolte da soggetti non configurati come imprese di assicurazione, e i commi 16 e 20, che rafforzano le garanzie di trasparenza ed efficienza dell'Istituto.

Relativamente a tale articolo 4, fa presente che il riferimento generalizzato alle attività di vigilanza potrebbe ingenerare qualche incertezza interpretativa soprattutto relativamente all'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sull'ISVAP. Occorre pertanto chiarire se si intende mantenere tale vigilanza. Conclude osservando che si rende necessario verificare l'opportunità di una vigilanza dell'ISVAP anche sulla CONSAP come risulterebbe dal testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1984, n. 385, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del provvedimento in esame. A tal proposito fa presente che la modifica proposta dal testo non sembra coerente con la natura della CONSAP, non potendo la stessa essere definita impresa di assicurazioni in senso tecnico.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Salvatore LADU, ricorda che sullo sfondo di questo decreto legislativo che riforma in maniera decisiva l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni private ci sono in prima fila l'esigenza di una forte tutela degli utenti, la necessità di creare un punto solido di riferimento per le imprese in questa fase di riorganizzazione del sistema, la necessità di rendere più incisivo il modello di sorveglianza e di vigilanza riqualificando così anche il potere di coordinamento e di indirizzo politico del Ministero in questo settore nevralgico dell'economia italiana.

Rinviando alla relazione che accompagna la proposta, richiama alcune riflessioni che hanno accompagnato il lavoro della Commissione che ha avuto l'onore di presiedere e che ha elaborato le linee fondamentali del provvedimento. Fa presente che si è cercato di collocare la riforma in uno scenario comunitario, in rapida evoluzione sotto la spinta della moneta unica, con l'obiettivo prioritario di aggiornare, anche in questo campo, gli strumenti istituzionali di indirizzo e di controllo, come hanno fatto già altri Paesi, sempre più diretti concorrenti anche sul mercato interno.

Anche in questo campo si tratta di recuperare un *handicap* rispetto ad altri modelli assicurativi di sorveglianza e di vigilanza.

Si è cercato anche di modellare la riforma su esigenze reali del settore, senza inseguire schemi di *authority* già operanti, attenti e sensibili in questo modo all'autorevole monito del Presidente della Repubblica che sulla proliferazione delle *authority* ha richiamato Governo e Parlamento.

Era inevitabile che con l'avvio della moneta unica anche in questo comparto dell'economia reale italiana ci si interrogasse – e con apprensione – sul futuro in un contesto di economia globale e in uno scenario europeo profondamente modificato.

Queste preoccupazioni hanno sullo sfondo delle solide ragioni, principalmente legate al fatto che gli indicatori economici generali segnalano una difficoltà per l'Europa a tenere il passo sul piano della competitività con gli altri grandi sistemi regionali.

Pur dando per scontato che gli indicatori economici generali non danno conto delle diversità del sistema Europa, resta il fatto che nei settori strategici – ad esempio la ricerca e la gamma di infrastrutture e strutture della società dell'informazione – l'*handicap* dell'Europa rispetto agli Stati Uniti e all'area del Pacifico è evidente e documentata.

L'impatto dell'Euro sull'economia globale non sarà privo di difficoltà: anche se proprio la turbolenza attuale dei mercati sta dimostrando in pieno la sua capacità di stabilizzazione; c'è tuttavia da tener presente che per la sua gestione si richiederà una crescente capacità di direzione politica unitaria (e non solo della politica monetaria), nodo questo che tutti gli aggiustamenti post Maastricht non hanno sciolto fino a questo momento.

È pur vero che un aspetto su cui tutti sembrano convergere è che in una economia globalizzata la competizione tra le monete segue un destino analogo a quello della competizione tra i prodotti, almeno dal punto di vista del consumatore: e quindi i servizi finanziari in sostanza saranno appetibili se ci sarà una concorrenza reale, e l'esistenza di una concorrenza reale significa una tendenza alla riduzione dei loro costi.

Osserva inoltre che per quanto riguarda l'Europa occorre conciliare la globalizzazione dell'economia con la trasformazione di un modello di stato sociale che è un punto di differenza qualitativo (ma anche carico di incognite) rispetto ad altri modelli regionali con i quali l'Italia si confronta.

In questa opzione si può cogliere un risvolto immediato anche sul piano dell'allargamento del mercato assicurativo, in termini di costruzione di una diversa ed articolata solidarietà sociale, della sua copertura e dei suoi costi.

Il nesso di questo ragionamento è che i problemi di solidarietà sociale e di garanzie sociali si intrecceranno in maniera determinante nel contesto europeo con le politiche dell'Euro, intesa come moneta unica competitiva e quindi come moneta che dà garanzia di servizi finanziari forti e diversificati sui mercati internazionali.

E questo spiega l'accentuarsi sul mercato europeo delle assicurazioni di progetti di fusione, di integrazione verticali, di concentrazione delle alte direzioni strategiche.

Sottolinea che il Governo fa affidamento sulla riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del settore assicurativo per almeno due ordini di fattori: in primo luogo la partecipazione alla costruzione di una politica economica ed industriale dal respiro più ampio rispetto a quella che fino ad ora sono state elaborate e in secondo luogo la sicurezza sociale, importante sempre, ma ineludibile oggi, quando le sicurezze dello Stato sociale stanno venendo meno e stanno coinvolgendo in questa loro progressiva attenuazione strati sociali sempre più ampi e soggetti che prima avevano anche psicologicamente dei punti di riferimento sicuri.

Il disimpegno progressivo dello Stato rispetto a politiche sociali prima molto estese ed articolate non può tradursi in un semplice venir meno delle politiche di sicurezza e di supporto sociale a vari livelli.

È indispensabile in questa fase – in un mercato sempre più aperto e globale – attivare tutti gli strumenti e le metodologie più moderne (dai sistemi informatici al monitoraggio dei contratti, alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle esigenze del cliente, ecc.) per creare una nuova cultura di impresa. In poche parole, gli accordi con gli autoriparatori, le consultazioni con le associazioni dei consumatori non devono restare esempi isolati ma devono costituire lo strumento essenziale per uno sviluppo sano e moderno.

Si apre pertanto uno spazio nuovo all'impresa assicuratrice in tutti i Paesi dell'Unione Europea, non solo nel settore previdenziale ma anche in quello assistenziale, essendo ormai una linea di tendenza quella di trasferire nel contesto delle politiche sanitarie una parte di oneri finanziari direttamente ai cittadini.

Richiama l'attenzione sul rapido mutare della natura dell'impresa assicurativa. L'assicurazione ha radici nell'economia reale; tuttavia il suo sviluppo storico ha portato a connessioni profonde con le attività di intermediazione finanziaria. La legislazione comunitaria, per quanto concerne i mercati finanziari ha mantenuto fino a questo momento ferma la tripartizione classica per quanto attiene le istituzioni e i contratti finanziari tra attività in titoli, bancaria e assicurativa.

Oggi, per via dei processi di innovazione finanziaria, del progresso tecnologico e della intraprendenza degli operatori i campi sono diventati più incerti e sfumati.

Una normativa più moderna – pur conservando le diversità tra gli operatori del sistema finanziario –, non può non prendere atto delle integrazioni tra i vari comparti, per evitare che l'assenza di regolamentazione sia fonte di stabilità.

L'integrazione riguarda in modo particolare banche e assicurazioni, anche se nei Paesi industrializzati la legislazione distingue abbastanza nettamente compagnie di assicurazioni e istituzioni creditizie.

È un dato però che – come è stato acutamente già osservato – i crescenti legami proprietari tra banche e assicurazioni trovano fondamento nelle affinità esistenti tra le due categorie di istituzioni: entrambe creano informazioni sulla clientela, hanno passività denominate in valore

nominale, operano come intermediari finanziari, detengono portafogli molto diversificati.

Ed è anche sulla base di questo sempre più articolato intreccio che è sorto il problema della riforma dell'ISVAP, per far assurgere questo istituto al rango di autorità indipendente, a cui far riferimento per il governo di mercati così complessi, in parziale sostituzione dei modelli di amministrazione diretta ma con una significativa integrazione di funzioni.

Si tratta di combinare in queste autorità i principi di efficienza e di imparzialità dei pubblici poteri e nello stesso tempo costruire un modello organizzativo che consenta il pieno e autonomo svolgimento delle loro funzioni.

La costituzione di una autorità indipendente implica un riesame approfondito delle normative di settore, un ridimensionamento degli apparati ministeriali per evitare sovrapposizioni e commistioni nelle decisioni.

Nel costruire questo modello alternativo di amministrazione, è necessario contestualmente riesaminare tutta la normativa di settore e delimitare gli apparati amministrativi centrali per evitare processi di sovrapposizione e di duplicazione nelle decisioni.

Conclude riassumendo la filosofia generale della riforma: garantire il più alto livello di autonomia all'ISVAP nel suo ruolo di strumento di garanzia e sorveglianza; mettere l'impresa assicuratrice italiana nelle condizioni formali e sostanziali di stare alla pari nel mercato unico che è già di fatto operativo; istituzionalizzare con norme chiare, sia pure con le opportune flessibilità i rapporti tra le *authority* di pari livello che a vario titolo interagiscono su mercati finanziari (Banca d'Italia, Antitrust, Consob); produrre una normativa armonizzata alla normativa comunitaria che metta al centro delle attenzioni (e quindi della riforma) il cittadino nella sua qualità di utente consumatore.

Ricordando che le osservazioni formulate costituiscono il quadro delle riflessioni che ha accompagnato i lavori della Commissione e che trovano nelle norme proposte un riscontro complessivamente positivo, fa presente che il Governo è disponibile a superare ambiguità e perplessità che in alcuni punti il testo può suscitare ed arrivare così ad una legge di riforma la più adeguata possibile alle esigenze del momento.

Il senatore Renzo GUBERT esprime perplessità sulla coerenza del provvedimento in esame con l'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 visto che tale articolo esclude dalla sua sfera di applicazione gli enti operanti in settori diversi dalla previdenza. A tale proposito nota che l'impresa di assicurazione presenta aspetti previdenziali: non si può infatti pensare di ridurre la previdenza solamente all'aspetto pensionistico. Quanto poi all'articolo 1, comma 4, non condivide le osservazioni del relatore sul carattere dettagliato della norma relativa ai criteri di selezione del personale dell'ISVAP.

Il senatore Sergio VEDOVATO condividendo l'impostazione generale del provvedimento, esprime apprezzamento sulla intenzione del Governo di utilizzare un Istituto già esistente come l'ISVAP per lo svolgi-

mento di funzioni di vigilanza sul settore assicurativo, evitando così di istituire una nuova *authority*. Le funzioni di garanzia al cui esercizio è deputato l'ISVAP rendono però opportuno un adeguamento della struttura degli organi di direzione. Considerando che nella struttura attuale i poteri decisionali sono riconosciuti al Presidente dell'ISVAP lasciando ai membri del consiglio il potere di formulare proposte e pareri prope-
deutici all'assunzione di provvedimenti di competenza del Presidente stesso, si domanda se non sia necessario rivedere tale articolazione delle funzioni riconoscendo una partecipazione dei consiglieri al potere decisionale. In tal modo la struttura risponderebbe più adeguatamente alle nuove funzioni di garanzia dell'ISVAP.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI condivide le osservazioni del senatore Vedovato sulla opportunità di rivedere l'attuale articolazione delle funzioni tra gli organi dell'ISVAP. Aggiunge che la disposizione dell'articolo 1, comma 4, appare troppo specifica, di carattere quasi regolamentare. Propone pertanto di sopprimerla ritenendo sufficiente la disposizione del comma 3 del medesimo articolo. Relativamente all'articolo 4, comma 4, invita a valutare l'opportunità della vigilanza dell'ISVAP sulla CONSAP, sulla cui natura di impresa assicurativa si discute. Richiamando la disposizione dell'articolo 4, comma 5, che sostituisce agli indirizzi del CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le linee di politica assicurativa determinate dal Governo, fa presente la necessità di chiarire il rapporto tra l'ISVAP e il Ministero dell'industria. L'intenzione di avvicinare l'ISVAP ad un'autorità indipendente, rende inopportuno il mantenimento della vigilanza del Ministero dell'industria sull'Istituto stesso. Espri-
me inoltre apprezzamento sulla disposizione dell'articolo 4, comma 11, che estende l'inopponibilità del segreto di ufficio anche al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Propone inoltre di individuare una formulazione meno rigida dell'articolo 11, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576 come modificato dal comma 16 dell'articolo 4, in tema di incompatibilità e divieti posti a carico dei membri del consiglio: l'attuale formulazione introduce infatti un regime di rigida preclusione nei confronti dei consiglieri ai quali verrebbe inibito qualsiasi rapporto con le imprese e con società ad esse collegate. Conclude osservando che occorre chiarire la disposizione dell'articolo 4, comma 25, che stabilisce che il contributo versato direttamente all'ISVAP viene determinato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. A tal proposito invita a considerare l'opportunità dell'intervento anche del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Interviene il sottosegretario di stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, professore Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 12,55.

SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA
NAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 3 APRILE
1997, N. 94
(R139 b00, B30^a, 0005^o)

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che nella seduta del 10 settembre 1998 il deputato Boccia ha svolto la relazione introduttiva sullo schema di regolamento in esame, alla quale ha brevemente replicato il rappresentante del Governo. Dichiarò quindi aperto il dibattito su tale schema.

Il deputato Ida D'IPPOLITO ricorda che attualmente la gestione dei fondi strutturali comunitari coinvolge più soggetti istituzionali, tra i quali il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che gestisce il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, il dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché la cabina di regia, alla quale spettano compiti di promozione, monitoraggio e coordinamento volti ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse in questione. Esprime il timore che questa frammentazione di compiti tra diversi soggetti istituzionali possa dare origine a sovrapposizioni e contraddizioni tra i diversi ruoli, in evidente contrasto, perciò, con i principi di razionalizzazione e di semplificazione

dell'azione amministrativa che informano sia la legge n. 94 del 1997 sia i provvedimenti adottati in attuazione della medesima.

Chiede inoltre chiarimenti al Governo in merito alle questioni relative al personale della cabina di regia, esprimendo l'auspicio che tale personale possa essere chiaramente distinto rispetto a quello del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, in modo da evitare la coincidenza tra il controllore e il controllato. Desidera poi conoscere quale sia il costo annuo che si dovrà sopportare per la gestione della cabina di regia, domandandosi se non vi siano compiti già affidati ad altre strutture o se non si stia utilizzando questo regolamento per incrementare strutture già esistenti. Infine, riterrebbe utile precisare, nel testo del regolamento in esame, quale sia il tetto massimo degli esperti esterni ai quali può fare ricorso la cabina di regia: si potrebbe in particolare ipotizzare un tetto massimo pari al 50 per cento del totale del personale utilizzato dalla cabina di regia.

Il Presidente Antonio MARZANO desidera unicamente segnalare al relatore l'esistenza di una sovrapposizione tra diverse fonti normative, con un contenuto non sempre coincidente: l'articolo 6 del regolamento adottato con D.P.R. n. 38 del 1998 e gli articoli 1 e 2 dello schema di regolamento in esame riguardano la definizione delle finalità e dei compiti della cabina di regia. Ritiene pertanto che tale aspetto, del resto già sottolineato nella relazione svolta dal deputato Boccia, debba essere affrontato dal parere che sarà espresso dalla Commissione.

Il senatore Carla MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che in origine la cabina di regia è stata pensata come una struttura esclusivamente con compiti di promozione e di stimolo. Ritiene che tale scelta non debba essere alterata: la cabina di regia deve perciò mantenere una struttura operativa agile, il più possibile libera da «lacci» di tipo burocratico. Si augura perciò che i contenuti dello schema di regolamento in esame non introducano troppe rigidità nel funzionamento di questo organismo. Segnala inoltre la necessità di prevedere ovviamente, in una serie diversa rispetto allo schema di regolamento in esame, uno strumento che consenta agli organi dello Stato centrale di superare quelle inerzie che spesso ancora si riscontrano in alcune realtà regionali nell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA fa presente che il Governo, conformemente a quanto preannunciato nella scorsa seduta, ha compiuto un'analisi puntuale delle osservazioni contenute nella relazione del deputato Boccia, la gran parte delle quali ritiene possano essere accolte nel testo del regolamento che sarà emanato.

Sottolinea anzitutto che la sovrabbondanza della legislazione fa sì che sia pressochè inevitabile il realizzarsi di alcune sovrapposizioni. La scelta del Governo è stata quella di puntare sulla collaborazione paritaria tra le diverse amministrazioni, evitando perciò il più possibile le sovrapposizioni di tipo conflittuale. Quanto alle questioni concernenti il

personale, si è deciso di incardinare la struttura di supporto della cabina di regia all'interno del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, proprio al fine di evitare che la struttura servente coincidesse con quella del Servizio per le politiche di coesione: in tal modo la cabina di regia risulta essere direttamente legata ad una struttura di vertice, dipendente unicamente dal Ministro. Con ciò crede di poter recepire il senso delle indicazioni presenti nella relazione del deputato Boccia e contenute altresì nell'intervento svolto dal deputato D'Ippolito.

Segnala poi che proprio la volontà di superare le rigidità burocratiche attualmente esistenti è stata tra le esigenze che hanno informato il Governo nella redazione dello schema di regolamento in esame. Riguardo agli strumenti di sostituzione delle inattività regionali, fa presente che non è questa la sede idonea per prevederli e ricorda che hanno avuto un effetto positivo le norme sulla programmazione negoziata contenute nella legge n. 662 del 1996: occorre quindi dare fiducia alle amministrazioni regionali, anche perchè le responsabilità dello scarso utilizzo dei fondi strutturali non si possono tutte attribuire ai livelli decentrati di amministrazione. Ritiene peraltro prevedibile che, anche in virtù di qualche aggiustamento, entro la fine del 1999 sia possibile impegnare tutte le risorse disponibili, per riuscire a spenderle tutte entro la fine del 2000; in ogni caso, se le previsioni non dovessero essere rispettate, le risorse in eccesso saranno utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992.

Più in generale, segnala che il Governo intende accogliere la logica del «testo unico», nella redazione del regolamento, che era stata auspicata dal deputato Boccia. Si riserva inoltre di intervenire sulla tempistica prevista dallo schema di regolamento in esame, adeguandola a quella relativa ai Comitati di sorveglianza, con la previsione cioè di una cadenza semestrale per la relazione che la cabina di regia è tenuta a presentare al parlamento, alle regioni e alla Conferenza Stato-regioni. Ritiene invece opportuno mantenere periodicità annuale alla relazione presentata al Ministro, specificando che essa deve essere funzionale alla predisposizione delle risorse per il cofinanziamento dei fondi comunitari e alle iniziative normative da introdurre all'interno del provvedimento collegato alla manovra finanziaria: si spiega così il termine del 31 luglio assegnato per la presentazione di questa relazione.

Ribadisce quindi l'intento di evitare le sovrapposizioni tra le diverse amministrazioni, in particolare prevedendo una collaborazione bidirezionale tra amministrazioni di settore e cabina di regia. Il Governo intende invece mantenere la formulazione presente nello schema di regolamento in merito alla segreteria tecnica: pur essendo una disciplina che si presta senza dubbio ad essere meglio precisata, ritiene che occorra mantenere la caratteristica di *task force*, nella logica di supporto alle amministrazioni attive. Del resto, esperienza ventennale del nucleo di valutazione è sufficiente a dimostrare che una disciplina di tal tipo non origina particolari problemi; è evidente che anche in questo caso si presuppone un impiego a tempo pieno dei funzionari pubblici e un utilizzo a tempo parziale dei soggetti privati.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, desidera anzitutto fare presente al senatore Mazzuca che già esiste una previsione normativa di poteri sostitutivi, a livello centrale, in caso di inerzia delle amministrazioni regionali, e ricorda che tali poteri in qualche caso sono già stati esercitati; si tratta comunque di funzioni che non possono certo essere attribuite alla cabina di regia. Concorda invece con la necessità di mantenere una elevata agilità alle strutture amministrative che supportano la cabina di regia, la quale deve svolgere soprattutto un ruolo di prevenzione delle inerzie: tale aspetto sarà senz'altro sottolineato all'interno della proposta di parere che si accinge a presentare.

Ritiene condivisibili anche le considerazioni svolte dal deputato D'Ippolito, riservandosi unicamente di riflettere più a fondo in merito all'opportunità di introdurre un limite massimo alla partecipazione di soggetti esterni, dal momento che una previsione di tal tipo rischierebbe di introdurre un elemento di rigidità nell'organizzazione della cabina di regia.

Nel prendere atto positivamente della volontà del Governo di recepire ampiamente le indicazioni contenute nella relazione introduttiva, intende sottolineare come ancora oggi esistano alcuni problemi nell'utilizzo dei fondi comunitari. In particolare si pone la questione del fondo per la progettualità, che attualmente è utilizzato poco e male, in conseguenza di evidenti carenze nella sua disciplina: si palesa infatti una difficoltà delle amministrazioni nel predisporre progetti esecutivi, derivante dal fatto che attualmente le pubbliche amministrazioni non sono in grado di dotarsi di un parco progetti, in quanto sono vincolate a svolgere preliminarmente delle gare e a disporre già all'inizio della copertura finanziaria dell'intera opera che devono realizzare. Si crea così un circuito vizioso che deve essere interrotto, immaginando un meccanismo valido non solo per le amministrazioni statali ma anche per quelle degli enti locali. Ricorda incidentalmente di aver presentato una propria proposta di legge allo scopo di superare tali problemi, che rischiano di far partire con anni di ritardo anche l'impiego delle risorse di cui alla «Agenda 2000».

Infine ritiene che la macchina amministrativa delineata dalla nuova disciplina concernente le amministrazioni che gestiscono i fondi strutturali sia in grado di funzionare: il «motore» di tale macchina è stato individuato nel dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che dispone di tutti i poteri di amministrazione attiva; le funzioni di controllo e di valutazione sono state invece affidate ad organismi terzi che rispondono unicamente al Ministro della loro attività. In questo quadro, la cabina di regia è chiamata a svolgere un delicato ruolo, di carattere quasi «politico», di promozione, di stimolo e di monitoraggio: essa perciò deve essere dotata di uno *staff* fiduciario, indipendente dalle amministrazioni interessate, ed in grado di fornire a queste servizi ed informazioni utili, anche grazie all'impiego di strumenti informatiche. Segnala, in conclusione, l'opportunità di prevedere un meccanismo idoneo a consentire al Ministro di modificare le procedure previste nel regolamento in esame, nel caso in cui queste, alla luce delle prime esperienze applicative, si rivelino per certi aspetti inadeguate.

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che nella giornata di domani entro le ore 12 il relatore depositerà la propria proposta di parere, mentre gli emendamenti e le eventuali proposte alternative potranno essere presentate entro le ore 18 del medesimo giorno. Il seguito e la conclusione dell'esame dello schema di regolamento avranno luogo nella giornata di giovedì 17 settembre 1998, nel corso della seduta già convocata per le ore 13.

La seduta termina alle ore 13,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

96^a seduta

Presidenza del Senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3471) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI dà conto degli emendamenti soppressivi trasmessi dalla Commissione di merito, che a suo avviso non suscitano alcun rilievo per le valutazioni di competenza.

La Sottocommissione consente.

(3079) FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore LUBRANO DI RICCO si sofferma anzitutto sull'attuale sistema di reclutamento e di tirocinio dei magistrati ordinari ed espone quindi la proposta di riforma, fondata sull'istituzione di una Scuola articolata in sezioni distinte per il tirocinio e la formazione permanente. A

suo avviso, l'iniziativa è quanto mai opportuna, al fine di sopperire alle carenze di formazione e di aggiornamento dei magistrati più volte lamentate soprattutto in riferimento alle discipline non tradizionali. Dopo aver descritto analiticamente il contenuto del disegno di legge, risponde ad alcuni quesiti dei senatori BESOSTRI e DENTAMARO, nonché del presidente ANDREOLLI, concernenti rispettivamente i criteri di valutazione dei discenti, i rapporti tra la formazione e il reclutamento e il sistema di individuazione dei docenti.

Su quest'ultimo aspetto, il presidente ANDREOLLI osserva che il disegno di legge non prevede alcuna modalità di nomina nè prescrive requisiti per la scelta dei docenti.

Al fine di approfondire le questioni sollevate nel corso dell'esame, in particolare quella della individuazione dei docenti, il relatore si riserva di svolgere un ulteriore esame del testo; il seguito della trattazione è pertanto rinviato a una seduta successiva.

(3438) *Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI richiama l'attenzione sull'articolo 1 del disegno di legge, che introduce nell'ordinamento disposizioni di rango primario al fine di riconoscere e regolare un organo collegiale già istituito da venti anni con semplice atto amministrativo. Egli sottopone all'attenzione della Sottocommissione un problema di compatibilità di una simile disposizione con i più recenti indirizzi legislativi in materia di delegificazione e di semplificazione delle strutture amministrative.

Anche la senatrice DENTAMARO solleva un dubbio sulla coerenza del provvedimento al proposito, più volte enunciato, di semplificare le strutture amministrative.

Si conviene, quindi, di acquisire in proposito l'avviso del Ministro per la funzione pubblica, rimettendo l'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

(2288-B) *Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore designato BESOSTRI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

71^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: parere favorevole con osservazioni;

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani:* parere favorevole con osservazioni;

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani:* parere favorevole con osservazioni;

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani:* parere favorevole con osservazioni;

(645) *SERVELLO. - Modifica all' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo:* parere favorevole con osservazioni;

(684) *SERVELLO ed altri. - Modifica dell' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo:* parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

140^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2948) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta di una ratifica di un Accordo di cooperazione con l'Ucraina e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3333) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica dell'adesione di alcuni Paesi all'Accordo di Schengen e che, per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(3334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'adesione della Norvegia e dell'Islanda all'Accordo di Schengen e che, per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3438) Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del disegno di legge concernente il finanziamento dell'attività del Comitato nazionale dei diritti umani, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che i componenti del Comitato siano in numero non superiore a 26: al riguardo osserva che il testo originario del disegno di legge, poi modificato dalla Camera, stabiliva che i componenti non potessero essere più di tredici e che, sulla base della relazione tecnica, veniva fissato l'onere annuo in lire 161 milioni; tale quantificazione è ora confermata anche in presenza della elevazione del numero dei componenti. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole al disegno di legge in titolo a condizione che gli oneri derivanti dal provvedimento siano contenuti nel limite di spesa autorizzato, pari a 161 milioni annui; in tal senso, la relazione tecnica deve considerarsi modificata nella parte riguardante la valutazione degli oneri derivanti dalle riunioni del comitato.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che la misura del gettone di presenza determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 sia tale da contenere gli oneri complessivi del provvedimento nel limite di 161 milioni annui.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storage; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa, Pezzoli, Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(536) *CARCARINO ed altri: Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri: Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri: Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3393, favorevole sui disegni di legge n. 536 e n. 587, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 537; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 28 luglio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge n. 3393, già approvato dalla Camera dei Deputati. La relazione tecnica, pervenuta il 9 settembre, quantifica gli effetti finanziari dell'articolo 8, indicando un profilo temporale degli oneri crescente che raggiunge un massimo nel 2003 (487 miliardi) e si stabilizza a regime a decorrere dal 2004 (420 miliardi); la clausola di copertura indica mezzi di copertura corrispondenti all'onere a regime sin dal 2000, comportando quindi un eccesso di copertura nel periodo 2000-2002. Rileva, inoltre, che i mezzi di copertura per l'anno 2003 vengono integrati da circa 67 miliardi, poichè, a causa del meccanismo saldo-acconto, gli oneri attesi dall'articolo 8 per tale esercizio sono superiori dell'onere a regime; l'integrazione di copertura viene effettuata con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del medesimo disegno di legge, che istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua viene rinviata alla legge finanziaria. Al riguardo, osserva che la riduzione è riferita ad un esercizio per il quale le risorse del Fondo non sono ancora determinate e che, a causa delle caratteristiche proprie della tabella C della legge finanziaria, potrebbero non esserlo. Sarebbe pertanto – acquisendo sul punto anche l'avviso del Tesoro – più opportuno rinviare ad una autorizzazione di spesa già in essere. La relazione tecnica sembra, inoltre, quantificare l'agevolazione relativa all'imposta di registro di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 solo per il primo esercizio (4 miliardi circa): anche su ciò appare opportuno un chiarimento da parte del Tesoro.

In relazione all'articolo 10, elementi informativi sarebbero necessari in ordine alla disponibilità di risorse ex-Gescal, anche per valutare l'emendamento 10.3, che aumenta la dotazione del fondo di 300 miliardi annui, mantenendo inalterata la copertura. Occorrerebbe precisare che le modalità definite dal Ministro dei lavori pubblici per l'erogazione dei contributi devono garantire la compatibilità delle erogazioni con le di-

sponibilità finanziarie. La relazione tecnica non individua, inoltre, gli effetti finanziari dell'articolo 11, che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, stabilisce siano definite l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio della condizione abitativa, previsto dal decreto legislativo n.112 del 1998: anche su tale punto appare opportuno un chiarimento da parte del Tesoro in ordine all'entità di risorse necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio e alla loro copertura.

Segnala, infine, l'articolo 9 che – con norma di carattere meramente programmatico – rinvia ad un prossimo provvedimento collegato alla definizione di ulteriori agevolazioni IRPEF e l'istituzione di un fondo per la copertura delle relative minori entrate, la cui dotazione verrà definita in tabella C. È da valutare, invece, il carattere programmatico dell'emendamento 9.2, di contenuto analogo al testo, che rinvia ad un momento futuro l'istituzione del fondo, ma individua gli aventi diritto e la misura delle agevolazioni; sembrerebbe, peraltro, necessario effettuare una riflessione sulla utilità di disposizioni che prestabiliscono il contenuto di futuri provvedimenti collegati. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi segnala, gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.11, 8.12, 8.21, 8.23, 8.25, 9.1, 12.0.1 e 10.14, che estendono in modo permanente i benefici previsti nel disegno di legge, senza prevedere una idonea copertura; occorrerebbe inoltre approfondire gli effetti finanziari degli emendamenti 8.14, 8.16 e 8.18.

Quanto ai restanti disegni di legge, non rileva osservazioni da formulare sui disegni di legge nn. 536 e 587, mentre il disegno di legge n. 537 sembra comportare ulteriori oneri finanziari.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver concordato con la proposta del relatore in ordine ai disegni di legge nn. 536, 587 e 537, condivide le osservazioni formulate sugli emendamenti, confermando peraltro, che gli emendamenti 8.14, 8.16 e 8.18 comportano maggiori oneri non coperti. Precisa, inoltre, che la quantificazione tiene conto di tutte le minori entrate attese dal disegno di legge e che le risorse ex-GESCAL disponibili, già accantonate con delibera del CIPE, sono pari a 1.800 miliardi: non sussistono quindi risorse idonee per la copertura dell'emendamento 10.3. In ordine all'articolo 11, rileva che, tenuto conto che l'osservatorio è già stato istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si tratta di una norma di carattere organizzatorio, che si limita a puntualizzare alcune funzioni. In relazione alle osservazioni relative all'integrazione della copertura per la maggiore spesa per l'anno 2003, fa presente che gli stanziamenti recati dalla Tabella C della legge finanziaria vengono stabiliti in relazione alle esigenze che si determinano annualmente e che, comunque, ai sensi del comma 11 dell'articolo 10 al predetto fondo sono riassegnate le disponibilità del fondo sociale di cui all'articolo 75 della legge n. 392 del 1978.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3393, con l'osservazione che, da un punto di vista formale, è preferibile una integrazione di copertura per l'esercizio 2003 effettuata con riduzione di autorizzazioni di spesa già esistenti e

osservando, altresì, che i criteri e le modalità definite dal Ministro dei lavori pubblici per le erogazioni delle agevolazioni di cui all'articolo 10 dovranno risultare compatibili con le disponibilità finanziarie del Fondo. Propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.11, 8.12, 8.21, 8.23, 8.25, 9.1, 12.0.1, 10.14, 8.14, 8.16, 8.18, 10.3 e 9.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone, infine, di formulare parere di nulla osta sui disegni di legge n. 536 e n. 587 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 537.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

73^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3079) FASSONE ed altri: Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(3342) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

(3391) Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(3052) PIERONI ed altri: Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (130-160-445-1697-2545-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 9

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri.
 - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ONOFRIO ed altri.
 - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 (3506).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324).
 - Schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204 concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 325).
 - Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione della somma di L. 1.462.000.000, relativa al capitolo 1204, tra l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (n. 330).
 - Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
 - CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo (3113).

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizione in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative (3391).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342). (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri*).
- Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997 (2948).
 - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3333).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3334).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997 (3347).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997 (3348).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale (3252).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta (3420).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di R/S n. SM Esercito 8/98 per la fase di sviluppo ingegneristico e preproduzione (EMD) del nuovo razzo M26 a gittata e potenza incrementata per il sistema MLRS (n. 326).
- Programma pluriennale di R/S n. USG/02/98 relativo allo studio di fattibilità concernente un sistema in grado di fondere e processare in tempo reale dati ed immagini ottenuti tramite sensori imbarcati e non (n. 327).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) (3421).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia finanziaria e contabile (2793-B-ter). (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 317).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di regolamento concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, contenzioso, relative alle tasse automobilistiche non erariali (n. 312).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
 - Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi (3451).

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni (3432) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri*).
- MANIS. - Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato (1845).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu, in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FIORILLO – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

III. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)*.

– D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).

– MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).

– SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).

– COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).

– FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).

- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Nuovi interventi in campo ambientale (3499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 15,30

I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione del servizio d'emergenza «118» e su altri servizi similari.

- II. Esame degli schemi di relazione sui sopralluoghi effettuati da delegazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale di Napoli (26 marzo 1998), all'Istituto Regina Elena di Roma (30 aprile 1998) nonché all'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova (29 maggio 1998) nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 13,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
 - SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
 - FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
 - DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
 - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato*

dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).

- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (n. 316).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366).
- TAPPARO ed altri. - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 14

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dal Senato il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente del Senato per i disegni di legge dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 16 settembre 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
